COMUNE DI BOLOGNA

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Area Dipartimentale Tecnica

N° PROGR.

CONSEGNA	VERIFICA/VALIDAZIONE/APPROVAZIONE
DATA E PROT	DATA E PROT

TIMBRI E FIRME DI ATTESTAZIONE DELLA VERIFICA/VALIDAZIONE

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE DELL'OSPEDALE MAGGIORE DI BOLOGNA

PROGETTO DI GARA

SPAZIO RISERVATO PER APPROVAZIONE TITOLO EDILIZIO

N° PROGRESSIVO ELABORATO

COORDINATORE GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Ing. Pasquale Romio

PROPRIETÀ
AZIENDA USL DI BOLOGNA
DELEGATO CON DELIBERA N. 237 DEL 24/07/2012
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE (Ing. Francesco Rainaldi)

PROGETTO STRUTTURALE
Ing. Pasquale Romio

REDAZIONE BILANCIO ENERGETICO
Ing. Pasquale Romio

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI
Ing. Davide Canarini

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
Ing. Pasquale Romio
P. I. Leonardo Belloni

DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Chiara Gibertoni

COORDINATORE SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE

COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUZIONE

Responsabile UO Servizi Progettazione Edile e Antincendio
Ing. Franco Emiliani

RESPONSABILE PROCEDIMENTO
Ing. Francesco Rainaldi

PRESIDIO: OSPEDALE MAGGIORE

EDIFICIO: CENTRALE TERMICA

CODICE EDIFICIO
T

COLLABORATORE/ESTENSORE

PIANO:

DIREZIONE LAVORI

ELABORATO:
SCHEMA DI CONVENZIONE

CODICE PROG.
TRIG-OM

ELAB N.
CONV

SOSTITUISCE IL N.

SOSTITUITO DAL N.

ARCHIVIO USL N.	DATA **Luglio 2016**	FILE	REFERENTE AMMINISTRATIVO	AGGIORNAMENTI			
	ARCHIVIO N. AB12 Arch. progettista		MOD01 PsqB01 ADT Rev. 5.0 del 01/03/2013	1		3	
				2		4	

CONVENZIONE
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE DELL'OSPEDALE MAGGIORE DI BOLOGNA

Rep.n._____ del _____

L'anno _____ il giorno ____ del mese di _____, con la presente scrittura privata, fra le seguenti parti:

L'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA, con sede legale in Bologna, via Castiglione, n. 29, in persona del Dott. Ing. Francesco Rainaldi, nella qualità di Direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale, nonché Coordinatore dell'Area Dipartimentale Tecnica, munito dei necessari poteri in forza di atto deliberativo n.127 del 7 luglio 2014 (d'ora in avanti denominato il "**Committente**")

- **da una parte**-

[●], con sede in [●], via [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●] al n. [●] , C.F. n. [●] , in persona di [●] , munito dei necessari poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data [●], in proprio e/o(in caso di ATI) in qualità di mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese costituita con atto Notaio [●] in data [●] rep. N. [●] tra [●] e [●] e [●] [INDICARE TUTTE LE IMPRESE MANDANTI] (d'ora in avanti indicata più brevemente quale l'"**Affidatario**").

dall'altra parte-

Premesso che

A) con atto deliberativo**[●]** del **[●]** sono stati approvati gli elaborati di progetto per la realizzazione dell'impianto di trigenerazione presso l'Ospedale Maggiore di Bologna; le opere sono compiutamente descritte nei medesimi elaborati richiamati nel citato atto deliberativo i cui contenuti s'intendono qui integralmente riportati;
B) per la realizzazione dell'intervento il Committente ha deciso di utilizzare la formula del partenariato pubblico privato (PPP) di progettazione, costruzione e gestione dell'impianto con oneri a totale carico dell'Affidatario;
C) con il medesimo atto deliberativo è stata indetta la gara per la realizzazione dell'intervento, mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt.180 e ss. del D.Lgs.n.50/2006, per un valore complessivo pari ad € 25.190.661,60, oneri fiscali esclusi; per le tariffe unitarie dei vettori energetici oggetto della fornitura e il canone annuo di manutenzione e gestione della centrale termica posti a base di gara si rimanda al disciplinare di gara;
D) il bando di gara è stato trasmesso per la pubblicazione sulla GUCE in data [●] e pubblicato sulla medesima GUCE in data [●]; il medesimo bando è stato pubblicato sulla GURI, sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it e sul Sitar Emilia Romagna in data [●];
E) con provvedimento n. [●] in data [●] il Committente ha approvato le risultanze della

gara, con l'affidamento del PPP a [●] alle condizioni e ai patti di cui alla *lex specialis* di gara e relativi elaborati e all'offerta formulata;

F) l'importo dell'investimento pari a [●] ed in particolare i costi di progettazione pari a [●] e di costruzione pari a [●], la durata della convenzione, l'importo e le modalità di corresponsione dei corrispettivi di cui al successivo art.21 costituiscono i presupposti e le condizioni di base determinanti l'Equilibrio Economico Finanziario;

TUTTO CIO' PREMESSO TRA LE PARTI
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI

ART.1. PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1.1. Le premesse e gli allegati, così come i documenti contrattuali elencati nell'allegato 1 sottoscritti dalle parti, ancorchè non materialmente allegati alla presente convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
1.2. Il Committente e l'Affidatario si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Univoco di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento stesso conformemente a quanto previsto dalla delibera CIPE n.24 del 2004, dalla Legge n.136/2010 e dal successivo art.23 della presente Convenzione.

Art.2. DEFINIZIONI

2.1. Ai fini della presente Convenzione, salvo che non sia diversamente specificato, i termini elencati nell'allegato 2 assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell'Allegato medesimo.
2.2. Salvo che non sia diversamente previsto ai termini della presente Convenzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4 del Regolamento CE n.1182/71 del 3 giugno 1971.

Art.3 NORME APPLICABILI

3.1.La presente convenzione è regolata dalla Legge italiana. In particolare, ad essa si applicano le disposizioni espressamente richiamate nella presente Convenzione e nella Documentazione di gara, oltre che il Codice, il Regolamento e le fonti regionali vigenti in materia.

Art.4. CONDIZIONI GENERALI

4.1. La presente Convenzione costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili in conformità ai rispettivi termini e condizioni.
4. 2. L'affidatario, in particolare:

a. è dotato di ogni potere e autorità necessari al fine di sottoscrivere la presente convenzione e adempiere validamente alle obbligazioni da essa nascenti;
b. si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre simili procedure concorsuali e non essendo in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c. è in possesso, al momento della stipula della presente convenzione, di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della propria attività di impresa in qualità di Affidatario.

4.3. Non è pendente, né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento amministrativo o arbitrale nei confronti dell'Affidatario che possa pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.
4.4. Alla data di stipula della presente convenzione, nessun ricorso avente ad oggetto l'annullamento e/o la sospensione dell'aggiudicazione del PPP è stato notificato al Committente.

Art.5 OGGETTO

5.1. La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento in PPP del progetto di fattibilità tecnica ed economica, della progettazione definitiva ed esecutiva, della realizzazione e della gestione dell'impianto di trigenerazione presso l'Ospedale Maggiore di Bologna.

5.2. In particolare, formano oggetto di convenzione le seguenti attività:

a. **la predisposizione del progetto definitivo e esecutivo dell'impianto di trigenerazione, ivi compreso il piano di sicurezza e di coordinamento**; il progetto dovrà essere completo di tutti gli elaborati richiesti dall'art.23 del Codice e degli articoli da 24 a 43 del Regolamento, ivi comprese tutte le Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'opera;
b. **ogni analisi o attività connessa alla progettazione, esecuzione e gestione dell'opera;**
c. **l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto a regola d'arte ed in conformità al progetto approvato e alle condizioni contrattualmente assunte**; l'impianto dovrà essere realizzato all'interno dei locali dell'attuale centrale termica/frigorifera; i locali, che rimarranno di proprietà del Committente, saranno consegnati nella detenzione qualificata dell'Affidatario a far data dalla sottoscrizione della presente convenzione;
d. **la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Opera (per la definizione si veda allegato 2)** secondo le previsioni del progetto approvato e delle schede di manutenzione dell'opera;
e. **l'erogazione dei servizi in conformità a quanto stabilito al successivo art.15.1.;**
f. **la gestione e lo sfruttamento economico dell'Opera** da parte dell'Affidatario per tutta la durata del PPP;
g. **la gestione, manutenzione e conduzione dell'attuale centrale termica/frigorifera** e degli impianti, come prescritto nel capitolato prescrizioni generali per l'intera durata del PPP a far data dalla sottoscrizione della presente convenzione (fatto salva consegna anticipata); a decorrere dall'avvio della gestione dell'impianto di trigenerazione le caldaie presenti nella centrale termica verranno considerate come integrazione della rete di teleriscaldamento con le modalità di cui al capitolato speciale prescrizioni generali;
h. **la manutenzione e conduzione dell'attuale centrale di produzione del vapore** e degli impianti come descritto nel capitolato prescrizioni generali per l'intera durata del PPP a far data dalla sottoscrizione del presente atto; il Committente provvederà autonomamente all'acquisto del combustibile necessario all'alimentazione ***dei soli generatori di Vapore*** presenti con le modalità di cui al capitolato speciale prescrizioni generali;
i. **la fornitura dell'energia termica erogata dalla centrale termica/frigorifera;** a far data dalla sottoscrizione del contratto e fino alla data di avvio della gestione di cui al successivo punto j.; l'Affidatario dovrà fornire l'energia termica necessaria alla copertura dei fabbisogni dell'Ospedale ai prezzi offerti in sede di gara e ai patti e alle condizioni riportate nella presente convenzione, nel capitolato speciale prescrizioni generali e negli altri elaborati di progetto;
j. **la fornitura dei vettori energetici (caldi e freddi) e dell'energia elettrica**

erogati dall'impianto di trigenerazione a far data dall'avvio della gestione e fino alla scadenza della stessa; l'Affidatario dovrà fornire l'energia termica, frigorifera e elettrica necessaria ai prezzi offerti in sede di gara e ai patti e alle condizioni riportate nella presente convenzione, nel capitolato speciale prescrizioni generali e negli altri elaborati di progetto;

k. **la riconsegna delle opere oggetto di PPP al Committente**, alla scadenza del medesimo PPP, in buono stato manutentivo e piena efficienza funzionale come meglio specificato nei successivi articoli.

5.3. Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsione della presente convenzione e dei documenti contrattuali.
5.4. L'importo dei lavori derivante dal quadro economico del progetto esecutivo, approvato dal Committente, e ogni altro onere connesso sono da intendersi fissi ed invariabili.
5.5 La documentazione tecnica correlata all'esecuzione della presente Convenzione e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Committente e dall'Affidatario durante la vigenza della stessa è e resta di proprietà esclusiva del Committente. L'Affidatario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della documentazione sopra menzionata se non per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione della convenzione.
5.6. L'Affidatario garantisce e manleva in ogni tempo il Committente contro qualsivoglia pretesa da parte dei titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione della presente convenzione. Sono, in ogni caso, a carico dell'Affidatario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.
5.7. Il Committente resta estraneo ai rapporti tra l'Affidatario e i titolari o concessionari delle opere dell'ingegno e alle eventuali controversie tra di loro.
5.8.L'intervento sarà realizzato con risorse totalmente a carico dell'Affidatario e con esclusione pertanto di ogni apporto da parte del Committente; saranno a carico dell'Affidatario tutti gli oneri necessari ed indispensabili, nessuno escluso ed eccettuato, alla progettazione, realizzazione e gestione dell'Opera.
5.9. Il corrispettivo derivante dall'impegno finanziario per la progettazione, realizzazione e gestione dell'Opere verrà assicurato mediante la gestione economica dell'impianto di trigenerazione e della centrale termica/frigorifera attualmente esistente presso l'Ospedale Maggiore per tutta la durata della PPP.
5.10. L'Affidatario assicurerà il finanziamento di tutto quanto occorrente alla realizzazione dell'opera e alla somministrazione dei servizi e delle forniture.
5.11. Sono escluse dal PPP tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nella presente Convenzione.

Art. 6. DURATA DEL PPP

6.1. Il PPP ha una durata complessiva di **3.285** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula della presente Convenzione.
6.2.La durata del PPP sarà così suddivisa:

a. **55 giorni per la consegna del progetto definitivo,** corredato da tutte le Autorizzazioni necessarie, ivi compresa quella ambientale, e completo di tutti gli elementi del progetto di fattibilità tecnica ed economica; a questi seguiranno **giorni 15 naturali e consecutivi per l'approvazione del progetto da parte del Committente;**
b. **20 giorni, decorrenti dall'approvazione del progetto di cui alla lettera a), per la consegna del progetto esecutivo;** a questi seguiranno **giorni 10 naturali e consecutivi per l'approvazione del progetto da parte del Committente;**
c. **265 giorni decorrenti dall'approvazione del progetto di cui alla lettera b) per la realizzazione, collaudazione delle opere e rilascio dell'autorizzazione dell'Unità Tecnica di Finanza (UTF) all'esercizio dell'officina elettrica**; si precisa che il termine di 365 giorni (55 + 15 + 20 + 10 + 265 di cui alle lettere a., b. e c.) è da ritenersi quello massimo previsto; eventuali ritardi accumulati nella fase di progettazione dovranno essere recuperati durante la fase di esecuzione e ciò nel rispetto del termine inderogabile di 365 giorni;
d. **2.920 giorni per la gestione dell'opera decorrenti** dall'avvio della gestione.

6.3.Il mancato rispetto del termine contrattualmente prescritto per la progettazione e/o realizzazione delle opere al precedente articolo 6.2 lettere a., b. e c. darà luogo all'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 14.7.
6.4.In ogni caso l'attività dell'Affidatario dovrà essere improntata a favorire la messa in esercizio delle attività oggetto di PPP il prima possibile; pertanto l'Affidatario si impegna ad operare secondo obiettivi di massima efficienza e dunque a minimizzare i tempi di esecuzione delle opere; in particolare, le parti si danno reciprocamente atto che il perseguimento di tale obiettivo costituisce adempimento all'obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede, sancito dall'art. 1375 del Codice Civile.
6.5.Alla data di cessazione della Convenzione si applicherà quanto previsto al successivo articolo 35.

Art. 7.ALLOCAZIONE DEI RISCHI

7.1. All'Affidatario sono trasferiti, in ossequio alle indicazioni dell'ANAC (Documento di "*Monitoraggio delle Amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato*"), i rischi dettagliatamente individuati nel Documento "Matrice dei rischi", allegato quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione (allegato 4).

7.2.La Matrice dei rischi costituisce parametro di riferimento per la verifica, da parte del Committente, della permanenza in capo all'Affidatario dei rischi contrattualmente trasferiti allo stesso.

SEZIONE II- SOCIETA' DI PROGETTO

Art. 8.SOCIETA' DI PROGETTO

8.1. L'Affidatario, dato atto al Committente che la veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie che seguono hanno costituito elemento determinante al fine della stipulazione della presente Convenzione, dichiara e garantisce quanto segue:

a) l'Affidatario è una società validamente costituita come Società di Progetto ai sensi dell'articolo 184 del Codice ed ha un capitale sociale di euro 100.000,00 interamente sottoscritto e versato nella misura del [•]% ;

[*In caso di lavori affidati direttamente ai soci]:*

b) la partecipazione al capitale sociale della Società di Progetto è così suddivisa tra i soci:
-(nome del Socio) …… (quota % di partecipazione)
-(nome del Socio) …… (quota % di partecipazione)
Ferma restando la quota di partecipazione alla Società di Progetto, i soci cui sono affidati direttamente i lavori sono tenuti ad eseguirli nel rispetto della percentuale del possesso dei requisiti di qualificazione dichiarati in sede di Offerta .

[*In caso di lavori non affidati direttamente ai soci]*

b) la partecipazione al capitale sociale della Società di Progetto è così suddivisa tra i soci:

-(nome del Socio) …… (quota % di partecipazione)
-(nome del Socio) …… (quota % di partecipazione)
Ferme restando le quote di partecipazione, la Società di Progetto procederà all'affidamento a terzi dell'esecuzione dei lavori tramite Contratti di Appalto ai sensi del successivo articolo 11.

8.2. L'Affidatario si impegna altresì a:

a) comunicare annualmente, la composizione sociale della Società di Progetto, quale risulta dal libro dei soci o da visura camerale aggiornata;

b) trasmettere al Committente, entro 60 giorni dalla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio di esercizio;

c) consegnare, entro 60 giorni dalla sua sottoscrizione, copia del Contratto di Finanziamento e, per opportuna informazione, copia dei contratti connessi e di tutti i relativi allegati;

d) conservare i requisiti di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione del PPP;

e) comunicare al Committente ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o perdita dei requisiti di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione del PPP e a porvi rimedio non appena possibile e comunque entro il termine perentorio a tal fine assegnato dal Committente.

Art.9. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO

9.1. La cessione delle quote nonché il mutamento della compagine sociale, sono ammessi nel rispetto delle seguenti condizioni:

a. i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di Progetto, sino al Collaudo con esito positivo;

b. l'ingresso nel capitale sociale della Società di Progetto da parte di un nuovo socio è ammesso laddove avvenga al fine di sostituire un socio della Società di Progetto che sia stato sottoposto a procedura concorsuale. Il soggetto subentrante indicato dall'Affidatario dovrà essere in possesso dei requisiti di qualificazione e la sostituzione avverrà previa autorizzazione del Committente da rilasciare entro il termine di 60 giorni. E' facoltà del Committente, entro tale termine, negare l'autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto che si oppongono all'ingresso del nuovo socio. Decorso il termine senza che sia pervenuto il diniego dell'autorizzazione del Committente, la sostituzione si intenderà accettata;
c. le banche e gli altri investitori istituzionali, che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione, possono entrare nella, e uscire dalla, compagine sociale della Società di Progetto in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di fornire tempestiva comunicazione al Committente entro *5* giorni successivi al verificarsi dell'evento rilevante;
d. la cessione delle partecipazioni dei soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione, nonché ogni eventuale operazione societaria straordinaria, quali, a titolo meramente esemplificativo, le operazioni di fusione, scissione, trasformazione, cessioni di azienda, sono subordinate all'autorizzazione preventiva del Committente da rilasciare nei tempi e nei modi di cui al comma 1, lettera b);
e. nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della Società di Progetto, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste specificamente dal Codice civile per il tipo di società all'uopo costituita.

9.2.Non è ammessa la cessione della Convenzione.

SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DELL'AFFIDATARIO E DEL COMMITTENTE

Art. 10 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

10.1.Principali obblighi dell'Affidatario

10.1.1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente e quelli elencati al precedente art.5.2., l'Affidatario s'impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la **progettazione, la realizzazione e la gestione** dell'Opera.

10.2. <u>Progettazione</u>

10.2.1. L'Affidatario - a propria cura e spese - assume l'obbligo di:

a. eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto e per la corretta redazione degli elaborati progettuali;
b. redigere il progetto definitivo secondo quanto indicato nella presente convenzione ed acquisire tutte le Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'Opera;
c. redigere il Progetto Esecutivo secondo quanto indicato nella Convenzione, nei

Documenti Contrattuali, nonché nel rispetto delle norme di settore applicabili;

d. sottoporre, per la verifica ai fini dell'approvazione da parte del Committente, il progetto definitivo e esecutivo entro il termine di cui al precedente art.6.2 lettere a. e b.;
e. adeguare il progetto definitivo e/o esecutivo alle prescrizioni e osservazioni formulate dal Committente e sottoporre lo stesso progetto al Committente per la verifica ai fini dell'approvazione; il tutto entro 10 giorni dalla richiesta delle modifiche da parte del Committente.

10.2.2.Decorso il termine di cui al precedente comma, lettere d. e e. si applicheranno le penali di cui al successivo articolo 14.7.

10.2.3.L'Affidatario è in ogni caso obbligato a sottoporre, per la verifica ai fini dell'approvazione da parte del Committente, il Progetto esecutivo entro il termine essenziale di 90 giorni pena la facoltà per il Committente di risolvere il contratto ai sensi del successivo art.29.

10.2.4.. Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere timbrati e firmati dall'Affidatario e dal/i progettista/i incaricato/i. L'Affidatario dovrà consegnare n.2 copie cartacee della documentazione progettuale e n.1 su supporto informativo (CD o DVD). I disegni dovranno essere elaborati con software compatibile con la piattaforma grafica AutoCad ed i testi con programmi compatibili con formati MSWord. Il progetto esecutivo dovrà comprendere, oltre agli elaborati previsti al precedente art.5.2 lettera a, anche le schede tecniche dei materiali o impianti proposti o richiesti.

10.2.5.Qualora il progetto esecutivo dovesse evidenziare caratteristiche qualitative e quantitative inferiori rispetto a quelle evincibili dagli elaborati di progetto posto a base di gara, l'Affidatario sarà tenuto a rispettare le condizioni qualitative e quantitative di quest'ultimo progetto, costituendo dette condizioni quelle minime tassative ed inderogabili da garantire. In caso di difformità e/o incongruenze negli elaborati prevarranno le citate condizioni.

10.2.6.Nei termini prescritti per la predisposizione e consegna del progetto definitivo ed esecutivo s'intende compresa la necessità di:

a. eseguire rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nella presente convenzione o che l'Affidatario ritenesse di dovere effettuare per procedere alla progettazione ovvero richiesti dal Committente e dagli Enti (preposti al rilascio delle autorizzazioni) in fase di progettazione, verifica e autorizzazione;

b. apportare agli elaborati già consegnati, le modifiche, integrazioni, aggiornamenti o revisioni richieste dal Committente o dagli Enti (preposti al rilascio delle autorizzazioni) ai fini del rispetto delle norme vigenti e delle prescrizioni del presente contratto ovvero per rimediare a carenze, inesattezze o contraddizioni dei medesimi elaborati;

e quant'altro indispensabile, nulla escluso ed eccettuato, per il buon fine dell'operazione.

10.3 <u>Realizzazione e gestione dell'Opera</u>

10.3.1.L' Affidatario si obbliga altresì a:

a. realizzare l'Opera a regola d'arte, secondo quanto previsto nel Progetto Esecutivo approvato dal Committente e con la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma;

b. partecipare alla tenuta della contabilità dei lavori con le modalità di cui all'articolo 181 e seguenti del Regolamento, ivi compresi gli obblighi di informazioni e di comunicazione ivi previsti;

c. manutenere l'Opera ed erogare i Servizi oggetto di Convenzione in conformità a quanto stabilito nella medesima, nonché nei Documenti contrattuali e nella Documentazione progettuale;

d. acquisire, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni, necessarie per la costruzione, l'entrata in esercizio e la gestione dell'Opera, previa predisposizione della documentazione necessaria a tal fine, coordinandosi con il Responsabile del Procedimento;

e. prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e della presente Convenzione;

f. svolgere tutte le attività oggetto della Convenzione con la massima diligenza e nel pieno rispetto della stessa e della normativa applicabile;

g. rispettare i tempi previsti nella presente Convenzione e nell'allegato Cronoprogramma, dandone periodica comunicazione al Committente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero;

h. prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Committente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;

i. ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

10.3.2. Sono a totale carico dell'Affidatario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nella presente Convenzione, nei Documenti Contrattuali e nella Documentazione Progettuale.

10.3.3. L'Affidatario procede all'affidamento dei lavori di cui alla presente Convenzione a soggetti terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente e dal successivo articolo 11 della presente Convenzione. Ai sensi dell'art. 184, comma 2 del Codice, non sono considerati affidamenti a terzi le prestazioni eseguite direttamente dai soci della Società di Progetto. Anche in caso di affidamento diretto da parte dell'Affidatario ai propri soci, valgono le seguenti condizioni:

- le lavorazioni sono eseguite dai soci nel rispetto dei requisiti di qualificazione indicati in sede di Offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione del Committente che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dai soci interessati;

- le lavorazioni devono essere eseguite nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato Speciale;

- le opere la cui esecuzione è affidata direttamente ai soci possono essere subappaltate nei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente;
- ugualmente, per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del valore massimo, si dovrà fare riferimento al valore complessivo delle prestazioni contrattuali ancorché frazionate tra i singoli soci.

10.3.4. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 8, l'Affidatario provvede a mantenere il capitale sociale pari a euro 100.000,00 e a trasmettere telematicamente al Committente, ove richiesto, i dati economico-finanziari che attestino il perdurare della Solidità patrimoniale;

10.3.5. L'Affidatario non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, o nel corso della gestione dell'Opera, la mancata conoscenza di condizioni e/o di elementi non valutabili ai sensi dell'articolo 1176 del Codice Civile, tranne nel caso in cui tali nuovi elementi si configurino come cause di Forza Maggiore.
10.3.6. L'Affidatario si obbliga, decorsi 20 giorni dall'approvazione del Progetto Esecutivo, a dimostrare la disponibilità delle risorse a suo carico necessarie alla realizzazione dell'Opera, compresa l'eventuale stipula del Contratto di finanziamento o, in mancanza, della sottoscrizione o del collocamento delle obbligazioni di progetto. Decorso detto termine senza che l'Affidatario vi abbia provveduto, il Committente si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione mediante comunicazione scritta e l'Affidatario medesimo non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi comprese quelle relative alla Progettazione.
10.3.7.Nel caso di accensione di mutui, questi dovranno trovare tassativamente estinzione entro la scadenza del periodo del PPP.

10.4. <u>Ulteriori obblighi a carico dell'Affidatario</u>

10.4.1. L'Affidatario si impegna a:

a. fornire al Committente, ove richiesto, ogni documentazione, informazione e notizia utile alla verifica del rispetto, da parte dell'Affidatario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della presente Convenzione e rendere disponibili tali documenti *on line*;

b. trasmettere al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti tecnici richiesti;

c. partecipare alle visite che il Direttore dei lavori, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettueranno al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza; si impegna, altresì, a partecipare alle visite stabilite dai Collaudi in corso d'opera;

d. informare tempestivamente il Committente in relazione a:

   - ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione dei lavori o nell'erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell'Opera o dei Servizi;
   - sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza della Convenzione;

- sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito concesse all'Affidatario ai sensi del Contratto di Finanziamento, ovvero per l'esercizio da parte dei Finanziatori di facoltà volte a limitare l'operatività dell'Affidatario o l'escussione di garanzie o impegni previsti nel Contratto di Finanziamento a carico dell'Affidatario o dei soci;
- controversie, procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrali da parte o nei confronti dell'Affidatario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione;
- ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sul PPP, sul progetto, sulla gestione dell'Opera ovvero sulla capacità dell'Affidatario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione;

e. inviare periodicamente, e comunque con cadenza trimestrale, e per via telematica, le informazioni economiche, finanziarie, tecniche e gestionali sulle attività oggetto del PPP, sui loro costi e ricavi e tutti i dati relativi all'andamento della gestione dei lavori e dei servizi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo, da parte del Committente, sui valori di equilibrio economico finanziario e sul mantenimento in capo all'Affidatario dei rischi contrattualmente stabiliti come riepilogati nella Matrice dei rischi (allegato 4);

f. adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Committente o al verificarsi di uno degli eventi di cui alla lettera d);

g. tenere indenne il Committente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente Convenzione per cause imputabili all'Affidatario.

10.4.2. Sono altresì a carico dell'Affidatario:

a. i costi per l'aggiornamento del PEF e la relativa asseverazione, il monitoraggio e restituzione degli indici e degli indicatori di valutazione, per l'intera durata del PPP, secondo le modalità specificate dalla presente convenzione; si precisa che il PEF dovrà essere rivisto nei casi disciplinati dalla presente convenzione;
b. tutti i lavori, opere, forniture necessarie alla costruzione e manutenzione di tutti gli impianti realizzati oggetto di gestione;
c. l'espletamento di qualsiasi attività, rilievi, sondaggi prove su materiali e/o indagini, anche specialistiche indispensabili alla progettazione, alla realizzazione dell'intervento (ivi compresa l'organizzazione, strumentazione e l'assistenza al collaudo) e alla relativa gestione;
d. tutti i lavori, opere, forniture e tutte le attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano trasporto materiali/macchinari/impianti, scarico, consegna, smontaggio, rimontaggio) nessuna esclusa ed eccettuata, necessarie alla realizzazione e manutenzione degli impianti oggetto della presente convenzione;
e. la gestione tecnica- amministrativa dell'intera PPP;

f. lo svolgimento delle attività di cui al successivo art.15.5. , nonché le spese per gli interventi previsti nel medesimo articolo ;
g. gli allacciamenti idrici, elettrici, telefonici, telefax, informatici e relativi oneri, necessari per la conduzione del cantiere ed il costante collegamento con gli uffici del Committente;
h. lo svolgimento delle procedure per il cambio di intestazione di titoli autorizzativi abilitativi sia in fase di realizzazione che per tutta la durata della PPP, ivi comprese quelle che si rendessero necessarie all'atto della cessazione del medesimo PPP (voltura ed intestazione delle necessarie autorizzazioni, come prescritto al successivo art.35);
i. le attività di cui al piano di manutenzione;
j. gli eventuali spostamenti di reti elettriche, gas, idriche, telefoniche, ecc. presenti all'interno dell'area di intervento sia interrate che aeree e comunque interferenti con la realizzazione delle opere previste;
k. l'espletamento, se necessario, delle attività con relativi oneri ed obblighi derivanti da quanto stabilito dalla Legge 5 novembre 1971, n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica" e s.m.i.;
l. la compilazione e l'aggiornamento, presso la sede del Committente, dei registri delle manutenzioni periodiche e delle verifiche;
m. tutti gli adempimenti e spese nei confronti degli Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere;
n. tutte le opere murarie e complementari, comprese quelle relative alle modifiche e adeguamento dei locali che dovessero rendersi necessarie per l'esecuzione degli interventi;
o. gli strumenti ed apparecchi di controllo e quant'altro necessario per eseguire verifiche e prove preliminari o in corso di gestione degli impianti oggetto del PPP; gli strumenti dovranno essere testati e certificati; i controlli e le prove che, a seguito di inottemperanza, potrebbero essere eseguiti direttamente dal Committente;
p. tutte le spese di contratto, bollo, di copia, di registrazione e per i diritti di segreteria, di documentazione ed eventuali disegni, certificati e protocolli;
q. lo smaltimento di olii ed inquinanti nonché di rifiuti speciali necessari al normale funzionamento dell'impianto di trigenerazione e della centrale termica e per la manutenzione. In merito allo smaltimento di rifiuti tossici o pericolosi, prodotti nel corso del PPP, l'Affidatario assumerà comunque la figura responsabile di "Produttore" del rifiuto sollevando il Committente da ogni responsabilità;
r. la fornitura, su supporto cartaceo e su supporto magnetico compatibile con quelli del Committente, e nella forma dallo stesso definita, di 2 esemplari di tutta la documentazione definitiva riguardante le opere realizzate (elaborati costruttivi - asbuilt, VV.F., documentazione ex legge 818/84 etc.) con gli aggiornamenti intervenuti in corso d'opera. In particolare, per gli impianti, la consegna, ad impianti ultimati, prima del collaudo definitivo, sempre su supporto magnetico compatibile con quello del Committente, e nella forma dallo stesso definita, della serie completa del progetto esecutivo e degli as-built finali, comprensivi delle dichiarazioni di conformità ex D.M.37/08, delle certificazioni relative a quanto realizzato, dei disegni raffiguranti con precisione gli impianti, come risultano effettivamente eseguiti con la precisazione delle dimensioni e caratteristiche dei singoli elementi costituitivi degli impianti stessi e di tutte le apparecchiature

installate, compresi i particolari costruttivi delle apparecchiature, gli schemi elettrici e quelli di funzionamento. (Si avrà particolare cura nel rappresentare le parti degli impianti che non risulteranno in vista al fine di rendere possibile in ogni tempo la loro perfetta localizzazione);

s. la predisposizione di uno specifico Piano di Manutenzione delle opere realizzate e degli impianti allo stesso affidati; il piano dovrà essere integrato con le schede di manutenzione poste a base di gara;

t. la predisposizione e la presentazione, in qualità di “Gestore” della denuncia di emissione in atmosfera per nuovi impianti realizzati e per quelli allo stesso affidati come richiesto dal D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e dal D.Lgs. n. 216 del 04 aprile 2006;

u. la consegna al Committente, ai fini dell’approvazione preventiva di rispondenza alle prescrizioni di Capitolato o delle previsioni del progetto esecutivo approvato, della documentazione e delle certificazioni relative a tutte le macchine, le attrezzature, i materiali e quant’altro necessario per la realizzazione del nuovo impianto;

v. la manutenzione e gestione degli impianti e delle opere esistenti di proprietà del Committente secondo quanto stabilito nei documenti di progetto posto a base di gara ed in modo specifico secondo le modalità e previsione delle schede di manutenzione. La presa in carico di tutte le installazioni, apparecchiature, macchine e sistemi automatici di gestione di proprietà del Committente avverrà con verbale da sottoscriversi tra il medesimo Committente e l’Affidatario, corredato da adeguata documentazione fotografica. L’Affidatario, all’atto della presa in carico, non potrà eccepire di non essere a conoscenza dello stato degli impianti e dei luoghi oggetto di consegna, avendo lo stesso effettuato il sopralluogo in sede di partecipazione alla gara, quindi analizzato e verificato i medesimi impianti e, conseguentemente, formulato l’offerta tenendo conto dello stato di efficienza degli stessi. Lo stesso Affidatario provvederà a sue spese, alla taratura dei misuratori di energia attualmente installati in centrale termica alla “bocca” della rete di teleriscaldamento e dell’acqua refrigerata redigendone, con il Committente, apposito verbale. Con la presa in carico degli impianti l’Affidatario assumerà la figura di “Gestore” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" di Terzo Responsabile come definito dal DPR n.74 del 16 Aprile 2013.

w. la progettazione, la realizzazione e la fornitura di un sistema informatizzato per la gestione e monitoraggio di tutti i parametri di funzionamento, energetici, di allarme dell’impianto di Trigenerazione. Il software di gestione richiesto sarà fornito dall’Affidatario e dato in uso anche al Committente. Oltre alla creazione del software citato ed alla sua manutenzione ed aggiornamento è richiesta la cessione al Committente della proprietà del software stesso. Caratteristica particolare richiesta al software, compilato per ambiente Microsoft Windows, dovrà essere quella di permettere il rilievo in continuo di tutti i parametri energetici (portata volumica, energia, potenza, temperatura ecc.) dei fluidi termovettori e dell’energia elettrica prodotta e vettoriata in modo da popolare un data base gestibile sia in ambiente Office EXCEL che per mezzo di grafici autocompilati. Lo stesso software dovrà interfacciarsi con l’attuale sistema di *Building Automation* (EBI) installato ed in funzione presso la centrale tecnologica esistente. I dati

rilevati potranno essere letti e gestiti anche in remoto attraverso la rete Aziendale della Azienda USL di Bologna per mezzo opportune credenziali di accesso;

x. l'espletamento, sotto la sua diretta responsabilità, di qualsiasi adempimento di legge (CPI,SCIA,segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendi, etc.) per l'attestazione della conformità alle norme di prevenzione incendi e la messa in esercizio delle attività e per il mantenimento della validità e il rinnovo delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti;

y. il mantenimento nel "territorio", per tutta la durata del PPP, di una o più sedi con ambienti destinati all'attività oggetto della presente convenzione, comprendente locali per il ricovero delle attrezzature, attività lavorative, veicoli e materiali, così da poter effettuare in qualunque ora del giorno e della notte immediati interventi. Dovrà inoltre disporre di uffici con le normali dotazioni, quali telefoni, segreteria telefonica automatica, computer, ecc.. dove poter svolgere la funzione essenziale di programmazione e coordinamento in un'area che sarà messa a disposizione dal Committente (attualmente è possibile ipotizzare solo un locale come punto d'appoggio posto all'interno della centrale termica);

z. il mantenimento, per tutta la durata del PPP, della struttura organizzativa proposta in sede di offerta e comunque atta ad adempiere agli obblighi di contratto.

10.4.3.L'Affidatario dichiara di avere tenuto conto di tali oneri nella formulazione dell'offerta e, quindi, nell'elaborazione del PEF.

Art. 11. APPALTI E SUBAPPALTI

11.1.L'Affidatario, per l'affidamento a terzi dei lavori o dei Servizi non eseguiti direttamente, dovrà procedere mediante Contratti di Appalto.

11.2.E' ammesso il subappalto dei lavori o dei Servizi nei limiti e con le modalità previste dal Codice, dalla presente Convenzione e secondo quanto indicato nella Documentazione di Gara e dichiarato nell'Offerta.

11.3.I soggetti terzi cui i lavori sono affidati con Contratto di Appalto o di Subappalto devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dalla Documentazione di Gara in relazione alle prestazioni appaltate o subappaltate.

11.4.L'Affidatario s'impegna a depositare presso il Committente, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in appalto/subappalto, la copia autentica del Contratto di appalto/subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte dell'appaltatore/subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, previsti dalla vigente normativa e dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

11.5.In caso di mancato o incompleto deposito dei documenti necessari nel termine previsto, il Committente procederà a richiedere all'Affidatario la consegna o l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine di 10 giorni, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

11.6.Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione dell'appalto o del subappalto.

11.7.Per i pagamenti dei subappaltatori/subaffidatari si richiama l'art.174 comma 7 del Codice.

Art. 12. RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO

12.1.L'Affidatario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dalla presente Convenzione. In particolare, egli è responsabile:

- del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione del PPP, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nella presente Convenzione, nei Documenti Contrattuali e negli allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento del corretto adempimento;
- dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Committente o a ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività dell'Affidatario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione del PPP, sia durante la Fase di Progettazione e Costruzione, sia durante la Fase di Gestione;
- per qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della Progettazione, dell'esecuzione dei lavori, della gestione dell'Opera e delle attività connesse.

12.2.Gli appalti dei lavori e dei Servizi affidati e i subappalti sui lavori e sui Servizi gestiti direttamente dalla Società di progetto e/o dai soci non comportano alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Affidatario il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti del Committente della perfetta esecuzione della presente Convenzione anche per la parte subappaltata e/o subaffidata.

Art. 13 OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL COMMITTENTE

13.1.Principali obblighi del Committente

13.1.1. Il Committente si impegna a corrispondere all'Affidatario tutte le somme dovute, ai sensi del successivo articolo 21., secondo i tempi e le modalità ivi previsti.

13.2. Ulteriori attività del Committente

13.2.1.Al Committente competono:

- le attività amministrative di sua spettanza necessarie al Progetto e alla puntuale realizzazione dell'Opera;
- le formalità e gli adempimenti per Legge non delegabili ai fini dell'ottenimento delle Autorizzazioni;
- le attività di verifica e validazione ai fini dell'approvazione del Progetto esecutivo presentato dall'Affidatario e dare riscontro all'Affidatario entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione. Nel momento in cui il Committente richieda modifiche e/o integrazioni al progetto presentato, il predetto termine decorre dalla nuova consegna;
- le attività di Direzione dei lavori, di vigilanza e di Collaudo nei termini e nei

modi stabiliti dal Codice e dal Regolamento e in conformità alla presente Convenzione;

- inoltre, questi s'impegna a:cooperare con l'Affidatario e con i Finanziatori per tutte le attività necessarie alla definizione del Contratto di Finanziamento e all'erogazione dei finanziamenti assunti dall'Affidatario;
- consegnare i locali dell'attuale centrale termica/frigorifera (come individuata nella planimetria allegata) nella detenzione qualificata dell'Affidatario a far data dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

13.2.2.Il Committente si impegna a comunicare all'Affidatario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento che condizioni il PPP dalla Fase di progettazione a quella di gestione. In particolare, il Committente trasmetterà all'Affidatario le seguenti informazioni e documenti:

- ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che abbia interesse nel procedimento relativo agli obblighi assunti con la presente convenzione;
- ogni provvedimento del Committente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dal Progetto;
- l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca del PPP ai sensi del successivo articolo 32.

SEZIONE IV FASE DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE

Art. 14. FASE DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

14.1.Consensi e pianificazione

14.1.1. Fatte salve le formalità e gli adempimenti per Legge non delegabili a terzi da parte del Committente e tutti gli altri obblighi di cui alla presente convenzione, spetta all'Affidatario attivarsi in proprio o in nome e per conto del Committente, per ottenere, dalle competenti Amministrazioni, ed entro i tempi previsti dal Cronoprogramma, tutte le Autorizzazioni necessarie per le fasi di Progettazione oggetto di Convenzione, per la corretta esecuzione dell'Opera, la Messa in Esercizio e l'erogazione dei Servizi, ponendo in essere, tempestivamente, tutte le attività a tal fine strumentali.

14.1.2. Qualora il ritardato e/o mancato ottenimento delle Autorizzazioni sia imputabile all'Affidatario, gli eventuali conseguenti aggravi in termini di costi e tempi saranno a carico del medesimo Affidatario.

14.1.3. Per ritardi non ascrivibili all'Affidatario e non imputabili come tali, il Committente autorizzerà una proroga del termine massimo previsto dall'art.6.2 lettere a, b e c.

14.1.4.Nel caso in cui l'Affidatario non abbia ancora acquisito le Autorizzazioni, il Committente si impegna a sottoscrivere la documentazione predisposta dall'Affidatario per l'avvio delle procedure autorizzative; resta impregiudicato il fatto che l'Affidatario è l'unico responsabile dell'attivazione delle procedure suddette e dei rapporti con gli Enti. Eventuali oneri che dovessero gravare sul Committente per l'inerzia e/o inefficienza dell'Affidatario saranno posti integralmente a carico di quest'ultimo e saranno detratti dal primo pagamento (immediatamente successivo all'inerzia e/inefficienza) erogato dal Committente e dai successivi fino alla concorrenza dell'intera somma.

14.1.5.In merito a tutti i lavori finalizzati alla prevenzione incendi si prescrive che:

a. l'Affidatario dovrà far sì, sotto la sua diretta responsabilità, che ogni materiale fornito e posato sia certificato dal fornitore e dall'installatore, per la classe e le caratteristiche relative al comportamento al fuoco previste dalle norme e dovrà fornire certificazioni sulla resistenza/reazione al fuoco, di corretta posa dei prodotti, di corrispondenza in opera secondo le procedure previste dalla vigente normativa e disposte dal locale Comando VV.F; tutte le certificazioni dovranno essere predisposte sui modelli previsti dalle norme VV.F.
b. la documentazione relativa alla resistenza/reazione al fuoco con le relative certificazioni di prova (omologazioni, certificazioni di conformità, marchiatura CE, DoP) dovrà essere consegnata alla Direzione Lavori contestualmente alle campionature dei materiali per la relativa approvazione; la mancata consegna non consentirà alla Direzione Lavori l'approvazione del materiale e pertanto eventuali ritardi nelle lavorazioni saranno da imputarsi all'Affidatario;
c. la documentazione relativa alla corretta posa ed alla corrispondenza in opera dovrà essere consegnata per ogni lavorazione immediatamente dopo il completamento della posa in opera e sarà ritenuta indispensabile per inserire la relativa lavorazione nella contabilità dei lavori eseguiti;

tutto ciò sia in fase di realizzazione che per tutta la durata del PPP.

14.2. <u>Modalità e tempi di esecuzione dei lavori.</u>

14.2.1.L'Affidatario, preliminarmente all'inizio dei lavori, ha obbligo di verificare direttamente, tramite propri tecnici all'uopo incaricati, la situazione dello stato di fatto delle aree esterne ed interne sulle quali verranno realizzate le opere oggetto della presente convenzione ed effettuare gli eventuali approfondimenti ritenuti necessari.

14.2.2. Le aree oggetto di intervento saranno consegnate nella detenzione dell'Affidatario con redazione di apposito verbale.

14.2.3. Per l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto sarà predisposto il processo verbale di consegna; dalla data di esso decorrerà il termine utile per l'ultimazione, collaudazione dei lavori ed il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Unità Tecnica di Finanza all'esercizio dell'officina elettrica complessivamente pari a 265 giorni naturali e consecutivi.

14.2.4..Il termine massimo di esecuzione dei lavori è quello fissato nel Cronoprogramma come soglia inderogabile.

14.2.5. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nei tempi e secondo le modalità previsti dalla presente Convenzione in conformità al Progetto Esecutivo approvato, nonché nel rispetto delle norme di settore applicabili.

14.3.<u>Varianti</u>

14.3.1. L'Affidatario sarà tenuto a realizzare l'opera in ossequio al progetto esecutivo approvato; ogni variazione che si dovesse rendere necessaria per la conformità al medesimo progetto e/o alle regole dell'arte dovrà essere realizzata con attività, spese e oneri ad esclusivo carico dell'Affidatario.

14.3.2.Il medesimo Affidatario provvederà inoltre ad acquisire autorizzazioni, pareri, nulla osta e quant'altro, qualora necessario, con oneri e spese a suo esclusivo carico.

14.3.3.L'Affidatario sarà tenuto a sostenere i costi relativi a Varianti in corso d'opera dovute al manifestarsi di Errori o Omissioni di Progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'Opera, ovvero la sua utilizzazione. In tali casi, l'Affidatario dovrà altresì risarcire il Committente di qualsiasi danno conseguito.

14.3.4. Saranno ad esclusivo carico dell'Affidatario, come peraltro si evince anche dalla Matrice dei rischi (allegato 4) :

- eventuali aumenti dei prezzi che dovessero evidenziarsi in corso d'opera;
- costi dipendenti da errate valutazioni dei tempi:

rispetto a quelli contrattualmente previsti per la progettazione e realizzazione dell'intervento.

14.4. Direzione dei lavori e Responsabile per la sicurezza

14.4.1. La Direzione dei Lavori compete al Committente che provvederà a istituire l'Ufficio di Direzione dei lavori composto da un Direttore dei Lavori e dai suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del Codice; gli oneri ed i corrispettivi spettanti ai componenti dell'ufficio di direzione lavori saranno ad esclusivo carico dell'Affidatario.

14.4.2. L'ufficio di direzione lavori sarà composta da dipendenti del Committente; sarà comunque facoltà del medesimo Committente commissionare gli incarichi di che trattasi a Professionisti esterni; nel caso si dovesse optare per l'affidamento a Professionisti esterni saranno riconosciuti all'Affidatario gli oneri relativi alla direzione lavori nella misura determinata applicando i criteri del Decreto Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013 n.143, maggiorando l'importo così individuato di una percentuale per spese pari al 10% ed applicando allo stesso lo sconto pari al 40% e tenendo conto delle prestazioni afferenti la direzione lavori, la direzione operativa, l'ispettorato e la contabilità. L'Affidatario sarà tenuto a rivisitare il piano economico finanziario, modificando il solo valore dell'investimento con l'aggiunta dei compensi determinati come al precedente capoverso e mantenendo inalterati tutti gli altri dati e/o parametri.

14.4.3. Compete al Direttore dei lavori verificare il rispetto dei tempi e dei costi in Fase di Costruzione e il ricorrere di circostanze speciali che possono determinare sospensioni parziali o totali dei lavori ai sensi dell'articolo 17 della Convenzione e predisporre, sulla base di tale verifica, lo Stato di Avanzamento Lavori.

14.4.4. Le funzioni di Responsabile della sicurezza saranno svolte dal Direttore dei lavori ovvero da un direttore operativo abilitato.

14.4.5. Restano in capo al Direttore dei Lavori, al Responsabile per la Sicurezza e al''Affidatario tutti gli obblighi e le responsabilità che le vigenti disposizioni normative assegnano agli stessi.

14.5. <u>Responsabile del Procedimento dell'Opera</u>

14.5. 1.Il Committente svolgerà la funzione di sorveglianza e controllo sulle attività svolte dall'Affidatario anche attraverso il Responsabile del Procedimento e i suoi uffici di supporto a ciò delegati.

14.5.2. Il Responsabile del Procedimento, che rivestirà anche il ruolo di Responsabile

del lavori, svolgerà i compiti e le funzioni ad esso attribuitegli dal Codice e dal Regolamento e curerà, in particolare, in ciascuna fase di attuazione degli interventi oggetto della Convenzione, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza con il Progetto e il Piano Economico e Finanziario, e sui tempi di realizzazione previsti nel Cronoprogramma.

14.5.3.. Il Responsabile del Procedimento, tra l'altro, svolgerà tutti i compiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in ordine alla corretta realizzazione dei lavori oggetto della presente Convenzione, verificando il rispetto delle prescrizioni ivi contenute con particolare riferimento anche alle scadenze temporali, alle modalità di consegna, alla qualità e quantità dei lavori, prodotti e/o servizi. Inoltre provvederà:

- ad autorizzare l'Affidatario allo svolgimento delle indagini sui siti oggetto dei lavori;
- ad acquisire dalla direzione lavori e dal collaudatore la relazione sull'andamento dei lavori e parteciperà altresì alle visite del collaudatore o commissione di collaudo sia in corso d'opera sia per il collaudo finale;
- ad ordinare l'irrogazione delle penali così come previste dal successivo articolo 14.7;

14.5.4.L'Affidatario provvederà, entro 15 giorni dalla stipula della presente Convenzione, a nominare un suo Responsabile che sarà Referente nei confronti del Committente per tutta la fase di progettazione e di realizzazione dei lavori fino alla data di avvio della gestione; questi dovrà essere un tecnico diplomato/laureato e abilitato all'esercizio della professione di Ingegnere e/o Architetto oppure perito industriale o geometra ed avere svolto almeno due esperienze similari.

14.6. Prove e collaudo

14.6.1.Il Committente nominerà il collaudatore oppure la commissione di collaudo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 102 del Codice e dall'art. 216 del Regolamento; i costi e gli oneri conseguenti saranno a carico dell'Affidatario.

14.6.2.Gli incarichi di collaudo saranno svolti da dipendenti del Committente; sarà comunque facoltà del medesimo Committente commissionare gli incarichi di collaudo a Professionisti esterni; qualora si dovesse optare per l'affidamento a Professionisti esterni, i compensi saranno determinati applicando i criteri del Decreto Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013 n.143, tenendo conto delle prestazioni afferenti il collaudo in corso d'opera e finale, maggiorando l'importo così individuato di una percentuale di spese nella misura del 10% ed all'importo così maggiorato di uno sconto pari al 40%. L'Affidatario sarà tenuto a rivisitare il piano economico finanziario, modificando il solo valore dell'investimento con l'aggiunta dell'importo dei compensi determinati come al precedente capoverso e mantenendo inalterati tutti gli altri dati e/o parametri.

14.6.3.Il collaudo sarà effettuato nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 215 e seguenti del Regolamento.

14.6.4. Durante l'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, l'Affidatario si impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente.

14.6.5. L'Affidatario dovrà consegnare al Committente, contestualmente all'ultimazione

dei lavori, tutta la documentazione riguardante le opere realizzate (elaborati as built, planimetrie, schemi impiantistici idrico, elettrico, certificazioni afferenti la conformità legge 37/08, autorizzazioni, emissioni scarichi, verifiche acustiche, richiesta sopralluogo INAIL e certificazioni PED, VVF etc..); la consegna di detta documentazione è *conditio sine qua non* per l'avvio ed il perfezionamento delle operazioni di collaudo dell'intervento.
14.6.6 Dalla data della consegna della suddetta documentazione completa decorreranno 60 giorni per il rilascio, da parte del collaudatore o della commissione di collaudo, del certificato di collaudo specialistico funzionale degli impianti per la parte consentita dalla stagionalità in corso al momento del collaudo stesso; tali insiemi di atti è denominato "Accertamento ai fini della messa in esercizio dell'opera".
14.6.7. Il collaudo finale delle opere sarà completato dopo lo svolgimento delle prove stagionali per il cogeneratore e l'assorbitore; pertanto l'esecuzione delle prove in funzione delle variazioni stagionali del clima non legittimerà l'Affidatario alla revisione del piano economico finanziario, trattandosi di eventi non imputabili al Committente.
14.6.8 L'entrata in esercizio delle opere avverrà solo dopo l'acquisizione dei seguenti documenti:

- certificato di collaudo specialistico funzionale elettrico con esito positivo;
- certificato di collaudo specialistico funzionale impianti meccanici con esito positivo della stagionalità in corso;
- rilascio dell'autorizzazione all'officina elettrica in produzione da parte dell'Unità Tecnica di Finanza (UTF).

14.6.9.All'esito del Collaudo si procederà come segue:

a. in caso di esito positivo, il collaudatore o la Commissione di collaudo ne darà contestuale comunicazione per iscritto alle Parti;
b. in caso di esito negativo, il collaudatore o la Commissione opererà secondo quanto previsto dal Codice e dal Regolamento. In caso di inadempienza dell'Affidatario alle prescrizioni del collaudatore saranno applicate le penali previste per l'ultimazione dei lavori di cui al successivo articolo 14.7 con le stesse modalità di escussione. Le Parti convengono che le penali previste dalla presente convenzione per l'inadempimento, il ritardo nell'adempimento e/o l'inesatto adempimento dell'Affidatario non escludono il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno eventualmente conseguente.

14.7. <u>Penali per ritardi in Fase di Progettazione e di Costruzione</u>

14.7.1. L'Affidatario sarà responsabile di ogni ritardo a lui imputabile in Fase sia di Progettazione che di Costruzione.

14.7.2. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione da parte dell'Affidatario al Committente del Progetto definitivo ed Esecutivo rispetto ai termini stabiliti all'articolo 6 comma 2 lettere a e b si applicherà una penale pari all'1 per mille da computare sulle spese tecniche di cui al successivo capoverso. La misura complessiva della penale non potrà, comunque, superare il 10% (dieci per cento) dell'importo totale del valore stimato delle Spese Tecniche (come desumibile dall'offerta formulata dall'Affidatario), al netto di IVA.

14.7.3. Per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, a lui imputabile nella esecuzione dei lavori rispetto ai termini stabiliti dal Cronoprogramma si applicherà una penale corrispondente allo 1 per mille da computare sull'importo totale dell'esecuzione

dei lavori e degli oneri della sicurezza (come desumibile dall'offerta formulata dal Affidatario), al netto di IVA. La misura complessiva della penale non potrà, comunque, superare il 10% dell'importo totale dei lavori, al netto di IVA.
14.7.4. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della documentazione e delle informazioni di cui all'articolo 9.1 lettera f), nonché della documentazione di cui all'art.14.6.5.si applicherà una penale pari a euro 500.
14.7.5. Gli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale saranno dedotti dal Committente in occasione del primo pagamento erogato dal Committente immediatamente dopo il verificarsi dell'inadempienza e dai successivi pagamenti fino alla copertura dell'intero importo delle detrazioni. Resta ferma la facoltà del Committente, ai fini dell'incameramento dei predetti importi, di rivalersi sulla garanzia fidejussoria di cui all'articolo 25.

14.7.6. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10.2.3., qualora gli importi dovuti dall'Affidatario a titolo di penale siano superiori alla soglia massima di cui al precedente comma 14.7.2. e/o al comma 14.7.3., il Committente potrà avvalersi della facoltà di cui al successivo articolo 29.

14.7.7.Qualora l'Affidatario recuperi i ritardi della Fase di Progettazione durante la Fase di Costruzione, consentendo il rispetto dei termini stabiliti dal Cronoprogramma, il Committente restituirà le penali versate dall'Affidatario nel pagamento immediatamente successivo al verificarsi del rispetto dei termini.

Art. 15. FASE DI GESTIONE

15.1 Servizi.

15.1.1.L'Affidatario è obbligato a garantire la Disponibilità dell'Opera secondo gli standard qualitativi e quantitativi disciplinati nella presente Convenzione e nel capitolato speciale prescrizioni generali.
15.1.2.L'Affidatario, a partire dall'avvio della gestione, dovrà gestire l'impianto realizzato con le modalità previste dagli elaborati di progetto approvato e dal piano di manutenzione.
15.1.3.L'Affidatario sarà l'unico responsabile della gestione dell'impianto realizzato e di quelli esistenti allo stesso consegnati.
15.1.4.L'Affidatario è tenuto ad adottare le procedure, il software etc.. secondo quanto prescritto nella presente convenzione e nel capitolato speciale prescrizioni generali.
15.1.5.L'Affidatario dovrà implementare il sistema con un applicativo per la gestione economica del PPP al fine di rendicontare al Committente, al termine di ogni anno, l'andamento economico - finanziario rispetto al PEF di riferimento.
15.1.6. L'Affidatario è obbligato a fornire, per tutta la durata della presente Convenzione, i Servizi di cui all'art.5.2. ed, in particolare,:

- a far data dalla sottoscrizione del presente atto l'Affidatario sarà obbligato alla conduzione, manutenzione e gestione dell'attuale centrale termica/frigorifera e degli impianti a questa afferenti e fornirà al Committente l'energia termica necessaria alla copertura dei fabbisogni dell'Ospedale ai prezzi offerti in sede di gara e ai patti e alle condizioni riportate nel capitolato speciale prescrizioni generali. Per la consegna della centrale termica/frigorifera sarà redatto apposito verbale come prescritto al precedente articolo 10.4.2. lettera v.;

- a decorrere dall'avvio della gestione l'Affidatario fornirà energia termica, elettrica e frigorifera con le modalità di cui agli articoli del capitolato speciale prescrizioni generali, delle prescrizioni di cui alla presente convenzione e degli altri elaborati di progetto.

15.1.7.I fabbisogni presunti di energia termica, energia elettrica e energia frigorifera sono evidenziati nell'articolo 1 del capitolato speciale prescrizioni generali e nell'articolo 21 della presente convenzione.

15.1.8.L'Affidatario s'impegna a fornire i quantitativi energetici annui nella misura individuata nel precedente comma 15.1.7**.**

15.1.9.I quantitativi energetici annui potranno subire aumenti e diminuzioni nel corso di durata del presente contratto; la variabilità dei fabbisogni energetici e i risvolti finanziari sono dettagliatamente disciplinati nel successivo articolo 21, i cui contenuti si vogliono qui integralmente richiamati ed specificamente accettati ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 comma 2 e 1342 c.c..

15.1.10.Per i corrispettivi, la fatturazione, la contabilizzazione della fornitura si veda successivo articolo 21.

15.1.11.L'Affidatario si impegna altresì a svolgere la manutenzione straordinaria dell'Opera con le modalità e i tempi previsti nel Programma Manutentivo in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata di cui al precedente art.6, con l'obbligo, alla scadenza, di consegnare l'Opera al Committente in perfetto stato di manutenzione e conservazione, così come previsto al successivo art.35. Lo stesso Affidatario dovrà provvedere anche alle attività di cui all'art..15.5..

15.1.12. Saranno ad esclusivo carico dell'Affidatario, come peraltro esplicitato nella Matrice dei rischi (allegato 4) eventuali aumenti dei prezzi che dovessero evidenziarsi in corso d'opera per la gestione dell'Opera, salvo che non rientrino nei casi contrattualmente stabiliti legittimanti la revisione del piano economico finanziario ai sensi del successivo art.20.

15.2. Referenti del Committente e dell'Affidatario

15.2.1.Il Responsabile del Procedimento di cui al precedente art.14.5. svolgerà, anche per il tramite del Direttore di Gestione che sarà all'uopo individuato, le attività di controllo e di vigilanza sull'erogazione dei Servizi nei termini stabiliti dalla presente Convenzione e dal capitolato speciale prescrizioni generali. E' facoltà del Committente nominare un Responsabile della Gestione diverso dal RUP.

15.2.2.L'Affidatario individuerà, 30 giorni prima dell'avvio della gestione, un suo Responsabile che sarà referente nei confronti del Committente per tutta la fase di gestione; questi dovrà essere un tecnico ed avere svolto almeno due esperienze similari.

15.3. Varianti

15.3.1.Stante che la manutenzione straordinaria degli impianti realizzati dall'Affidatario è a carico di quest'ultimo e compensata con le tariffe corrisposte, le opere aggiuntive e/o manutenzioni extracanone e/o varianti che si rendessero necessarie in fase di gestione relativamente agli impianti oggetto di PPP, ma non realizzati dall'Affidatario potranno essere ordinate e commissionate solo dal Committente nel rispetto della normativa vigente in materia.

15.3.2.Dette opere e/o manutenzioni e/o varianti dovranno essere progettate dall'Affidatario in ossequio ai disposti di cui al Codice e dal Regolamento ed essere approvate dal Committente.

15.3.3. Per la redazione delle varianti di cui al presente articolo (comprendendo in tale novero anche le opere aggiuntive e/o manutenzioni extracanone) si utilizzeranno i prezzi desunti da:

a. prezziario dell'Azienda Usl di Bologna approvato e vigente al momento della redazione della variante: sulle voci sarà applicato lo sconto del 15%;
b. prezziari informativi dell'Edilizia esito dalla Tipografica del genio civile (DEI) vigente al momento dell'esecuzione delle varianti; sulle voci sarà applicato lo sconto del 44%;

per le voci non presenti nei suddetti listini, l'Affidatario concorderà con il Committente i nuovi prezzi, ricavandoli da nuove regolari analisi, maggiorando della percentuale di spese generali e di utile in ossequio alla normativa vigente in materia e applicando uno sconto forfettario del 15%.

15.3.4. Qualora si rendesse necessario l'espletamento di attività di progettazione e coordinamento per la sicurezza, all'Affidatario saranno riconosciuti i relativi oneri nella misura determinata applicando i criteri del Decreto Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013 n.143 sull'importo delle opere variate e/o modificate, maggiorando l'importo così individuato di una percentuale e di spese nella misura del 10% ed applicando all'importo così maggiorato uno sconto pari al 40%; gli oneri saranno calcolati tenendo conto delle sole prestazioni effettivamente eseguite.

15.3.5. Per i costi afferenti le opere aggiuntive e/o varianti e/o manutenzioni extracanone si procederà:

a. a liquidare il relativo corrispettivo all'Affidatario determinato sulla scorta di idonea contabilità da redigersi con i prezzi di cui al precedente comma 15.3.3.

oppure

b. a modificare il piano economico finanziario (ciò avverrà a cura dell'Affidatario) variando la sola quota inerente l'investimento (con l'aggiunta dei costi suppletivi determinati come al precedente comma 15.3.3. ed eventualmente quelli di cui al precedente comma 15.3.4.), mantenendo fisso ed invariato il tasso di interesse passivo per i finanziamenti assunto nel PEF, nonché tutti gli altri parametri del PEF stesso.

15.3.6.Per le varianti proposte dall'Affidatario si procederà con le seguenti modalità:

- in caso di varianti migliorative, le economie risultanti dalla proposta migliorativa saranno ripartite in parti uguali tra il Committente e l'Affidatario;
- negli altri casi tutti i costi saranno a carico dell'Affidatario.

15.4. <u>Penali</u>

15.4.1 Qualora i servizi da erogare dovessero essere espletati non in conformità con quanto qualitativamente e quantitativamente prescritto dalla presente convenzione, il corrispettivo spettante all'Affidatario sarà decurtato delle spese e degli oneri che il Committente sosterrà in dipendenza del/i disservizio/i arrecato/i; a tale riguardo si veda anche successivo art.15.4.4.; resta comunque salvo il diritto del Committente al

risarcimento dell'eventuale maggior danno a termini di legge.

15.4.2.Nei casi di cui al precedente comma, il Committente si riserva, inoltre, la facoltà di procedere in danno, affidando a terzi la risoluzione dei disservizi.

15.4.3.Le penali, l'importo corrisposto per le esecuzioni in danno, le spese e gli oneri sostenuti in dipendenza degli inadempimenti e quant'altro ad essi connesso e correlato verranno detratti dal primo pagamento erogato dal Committente immediatamente dopo la registrazione della "non conformità" e dai successivi contributi erogati fino alla copertura dell'intero importo delle detrazioni.

15.4.4.Relativamente alla diminuzione del corrispettivo, si precisa che:

a. in caso di ritardo (rispetto ai tempi pattuiti al precedente art.6) nell'avvio della gestione dell'impianto di trigenerazione (siano essi dipendenti da ritardo nella progettazione e/o nella realizzazione dell'intervento e/o nell'avvio della gestione), il Committente corrisponderà all'Affidatario, per l'energia termica, la tariffa offerta in sede di gara per il periodo di avvio della gestione; inoltre l'importo dovuto sarà decurtato dei maggiori costi sostenuti dal Committente rispetto a quelli che avrebbe dovuto sostenere se l'impianto fosse stato avviato nel rispetto dei tempi prescritti producendo anche energia elettrica e frigorifera;
b. in caso di mancata erogazione dei quantitativi minimi prescritti dal successivo art.21., il Committente procederà ad accertarsi, in occasione di ogni verifica annuale, che ciò non sia dipeso da negligenze e/o inadempimenti dell'Affidatario; qualora si ravvisi l'esistenza di negligenza e/o inadempimenti tali da menomare la possibilità del risparmio atteso dal Committente, quest'ultimo addebiterà al medesimo Affidatario i maggiori costi sostenuti per approvvigionarsi da altre fonti energetiche;
c. in tutti i casi in cui si riscontri una qualsiasi altra inadempienza, il corrispettivo spettante all'Affidatario sarà decurtato della maggiore spesa sostenuta dal Committente, come specificato nel presente comma 15.4.4.

15.4.5.Le eventuali inadempienze saranno inoltre sanzionate con l'applicazione delle penali di seguito descritte;si riporta di seguito la tabella delle penali:

TABELLA INADEMPIENZE E RELATIVE PENALI			
	Descrizione	Penale in euro per ogni giorno o frazione di tempo di ritardo	Penale in euro per ogni inadempienza accertata
1	Ritardo (rispetto ai tempi offerti in sede di gara dall'Affidatario) nell'avvio della gestione dell'impianto di cogenerazione/trigenerazione, sia essi dipendenti da ritardo nella progettazione, ritardo nella realizzazione dell'intervento, ritardo nell'avvio della gestione oltre il periodo di preammortamento.		si veda art.14.7. *

TABELLA INADEMPIENZE E RELATIVE PENALI			
	Descrizione	Penale in euro per ogni giorno o frazione di tempo di ritardo	Penale in euro per ogni inadempienza accertata
2	Mancata erogazione dei quantitativi minimi energetici di cui al successivo art.21.		3.000 *
3	Mancata manutenzione sia nel periodo di preammortamento che a regime secondo il Piano delle manutenzioni	1.000	*
4	Ritardata realizzazione del sistema informatizzato oltre il periodo di preammortamento	500	*
5	Per gli interventi atti a ripristinare il regolare funzionamento degli impianti termici e frigoriferi affidati al Affidatario verrà applicata una penale ogni 30 minuti di ritardo rispetto a quanto previsto dal capitolato speciale prescrizioni generali	500	*
6	Per qualunque altro intervento in emergenza verrà applicata una penale ogni 60 minuti di ritardo	200	*
7	Per le interruzioni del servizio conseguenti a mancanza rifornimento combustibile liquido		1000 *
8	Al verificarsi di ogni interruzione (attribuibile alla negligenza del Affidatario o non concordata con il Committente) superiore ad un'ora, nell'erogazione di energia termica o energia frigorifera		1000 *
9	Al verificarsi di ogni interruzione superiore a tre ore nell'erogazione di energia termica o energia frigorifera		1000 *
10	Contabilità non veritiera, mancata elaborazione di documenti contabili		1000 *

*oltre alle penali, si addebiteranno anche gli eventuali maggiori costi (per il dettaglio si veda art.15.4.)

15.4.6.Gli importi delle suddette penali saranno aggiornati ogni due anni in base alla variazione dell'indice FOI rilevato dall'ISTAT, intercorsa tra la data del termine per la presentazione dell'offerta e la data di applicazione della penale.
15.4.7.In ogni caso l'Affidatario rimarrà soggetto a tutte le altre eventuali sanzioni che saranno comminate dagli organismi di vigilanza e dagli Enti preposti alle Autorizzazioni.

15.5.Verifica delle condizioni di manutenzione ed efficienza degli impianti a fine contratto.

15.5.1.Un anno prima della scadenza del PPP, il Committente provvederà a nominare una Commissione (che sarà composta da tre membri, di cui uno individuato dal Committente, l'altro dall'Affidatario ed il terzo di comune accordo), Commissione cui sarà affidato il compito di verificare lo stato di manutenzione dell'impianto e la completa attuazione del piano di manutenzione; tutto ciò al fine di riconsegnare l'impianto in condizioni ottimali di esercizio. Dette condizioni saranno valutate dalla Commissione.
15.5.2.In caso di inadempimenti totali o parziali, da parte dell'Affidatario, il Committente si riserva la possibilità di eseguire gli interventi necessari, direttamente o tramite terzi, detraendo le spese sostenute dal corrispettivo spettante al medesimo Affidatario secondo le modalità di cui alla presente convenzione.

SEZIONE V FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA'

Art. 16. FORZA MAGGIORE

16.1. Qualora si verifichi un qualsiasi evento di Forza Maggiore, la Parte che non può adempiere a causa di tale evento ne dovrà dare immediata comunicazione scritta alla controparte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento e indicandone la prevedibile durata. La Parte dovrà altresì indicare gli effetti e i rimedi che intende attivare.

16.2. Alla ricezione di tale informativa, le Parti individueranno in contraddittorio le possibili azioni comuni di risoluzione e/o mitigazione degli effetti causati dalla Forza Maggiore. Ciascuna parte è tenuta a prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative.

Art. 17. SOSPENSIONE E PROROGA DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE

17.1..Fatte salve le ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, in nessun altro caso l'Affidatario potrà sospendere unilateralmente l'esecuzione dei lavori.

17.2.Qualora un evento di Forza Maggiore o una delle altre circostanze di cui all'art.107 del Codice determini una sospensione totale dell'attività di costruzione per un periodo massimo di 90 giorni decorrenti dalla data indicata nel verbale di sospensione, i termini di realizzazione dell'Opera, nonché il periodo di durata della PPP, si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 107 del Codice.

17.3. In ogni caso e fermo restando quanto previsto al precedente comma, il Committente si riserva la facoltà, per comprovate ragioni di carattere tecnico e/o logistico connesse all'espletamento delle attività, di richiedere all'Affidatario la sospensione parziale dell'esecuzione dei lavori in qualunque momento.

17.4. Qualora la sospensione totale dei lavori di cui al precedente comma 17.2 superi il periodo ivi previsto, comporti maggiori oneri che non siano in alcun modo imputabili all'Affidatario e, comunque, sia tale da comportare un'Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, al fine di ripristinarlo, le Parti potranno avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 20 della presente Convenzione.
17.5. Qualora un evento di Forza Maggiore determini l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera, la presente Convenzione sarà automaticamente risolta ai sensi degli articoli 1463 e seguenti del Codice Civile e relativi alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione. La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili, al netto di eventuali costi che il Committente dovesse sostenere per il ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, nonché al netto di quanto eventualmente già versato all'Affidatario in relazione all'importo dell'investimento.

Art. 18. SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI

18.1.. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 16, qualora in seguito a un evento di Forza Maggiore o altro evento non imputabile all'Affidatario, questi non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto e/o in parte, dovrà fornire nell'informativa al Committente una descrizione del/dei Servizio/i che non può/possono essere prestati a causa di tale evento, nonché di quelli che possono essere erogati, seppur parzialmente.

18.2. Entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione di tale informativa, il Committente potrà chiedere eventuali chiarimenti e sollevare eccezioni circa le motivazioni addotte dall'Affidatario in relazione ai Servizi non erogabili.

18.3. Ove l'Affidatario contesti le eccezioni sollevate dal Committente entro i successivi 5 giorni, le Parti avranno 15 giorni di tempo per il raggiungimento di un accordo per l'erogazione del/dei Servizio/i interessati dall'evento. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, il Committente applicherà le decurtazioni e le penali di cui all'articolo 15.4.

18.4. Qualora il Committente non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sulla informativa inviata dall'Affidatario entro il termine di cui sopra, l'Affidatario medesimo dovrà comunque continuare a fornire i Servizi erogabili indicati nell'informativa.

18.5. Il Committente si riserva in ogni momento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo107 del Codice, la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei Servizi per motivi di pubblico interesse o necessità, inclusi il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché per comprovate ragioni tecnico-logistiche, dando preavviso scritto all'Affidatario non inferiore a 15 (quindici) giorni. Nell'eventualità di tale sospensione troveranno applicazione le disposizioni di cui al successivo comma 18.6.

18.6. Fermo restando l'obbligo delle Parti ad attivarsi per consentire un'immediata ripresa del servizio, nelle ipotesi di cui al comma 18.5:

- qualora la sospensione ecceda 60 giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al precedente comma 18.1, i termini di gestione del/i Servizio/i, nonché il periodo di validità della presente Convenzione, si intenderanno prorogati di un

numero di giorni pari a quello di durata della sospensione ovvero, in caso di sospensione parziale, saranno prorogati di comune accordo tra le Parti;

- qualora i periodi di sospensione, singolarmente o cumulativamente considerati, siano tali da comportare un'Alterazione dell'Equilibrio Economico- Finanziario, l'Affidatario, al fine di ripristinare l'Equilibrio medesimo, potrà avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 20 della presente Convenzione.

SEZIONE VI – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

Art. 19. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

19.1. Gli elementi indicati alla lettera F delle Premesse costituiscono i presupposti dell'Equilibrio Economico Finanziario.

19.2. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dal rispetto delle condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) ed equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità) riconducibili ai seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico-Finanziario:

a. lo/gli specifico/i indicatori della redditività è/sono (congiuntamente):
   - Tasso Interno di Rendimento dell'Azionista (Tir Azionista) pari a [•];
   - [*eventuale*] il Tasso Interno di Rendimento del Progetto (Tir Progetto) pari a [•];
   - [*eventuale*] il Valore Attuale Netto del Progetto (VAN Progetto) pari a [•];
   - [*eventuale*] Valore Attuale Netto dell'Azionista (VAN Azionista) pari a [•].
b. lo/gli specifici Indicatori della sostenibilità finanziaria è/ sono il *Debt Service Cover Ratio* (DSCR) pari a [•] [ed eventualmente il *Loan Life Cover Ratio* (LLCR) pari a [•] .

19.3 Le Parti danno atto che il Piano Economico Finanziario (PEF), presentato in sede di gara dall'Affidatario e facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 3) non prevede alcun valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine del PPP e che in ogni caso non è previsto alcun corrispettivo da parte del Committente per un eventuale valore residuo non ammortizzato. La quota annuale di ammortamento degli investimenti fino al termine del PPP è desumibile dal medesimo PEF allegato alla presente Convenzione.

Art. 20. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

20.1. Le Parti convengono di procedere a una revisione del Piano Economico Finanziario, qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 182 del Codice e allorquando le variazioni degli Indicatori di equilibrio siano determinate da eventi non imputabili all'Affidatario che richiede di procedere alla suddetta revisione. Rientrano tra tali eventi solo le seguenti fattispecie:

- gli eventi di Forza Maggiore di cui al precedente art.16, come peraltro individuati nell'allegato 2;
- l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di realizzazione, di gestione economica e/o funzionale dell'Opera, nonché di gestione dei Servizi o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari;
- le Varianti di cui alla presente convenzione richieste dal Committente o concordate tra le Parti che comportino un' Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, ove il Committente non proceda al pagamento diretto dei relativi oneri;
- i periodi di sospensione di cui ai precedenti articoli 17 e 18 secondo le modalità in essi disciplinati;
- uno o più Eventi Destabilizzanti;
- uno o più di Eventi Favorevoli;
- gli altri eventuali casi espressamente disciplinati dalla presente Convenzione o dagli altri documenti della *lex specialis* o dagli elaborati di progetto posti a base di gara;

20.2 Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per l'Affidatario, la revisione del Piano Economico-Finanziario dovrà essere effettuata a vantaggio del Committente.
20.3. In tutti i casi di revisione del PEF, l'Affidatario è tenuto ad utilizzare il costo di capitale di debito realmente sostenuto.
20.4. Il rischio relativo ad aumenti dei tassi di interesse è a totale carico dell'Affidatario per tutta la durata della Convenzione, come si evince dalla Matrice dei rischi (allegato 4).

20.5. Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al precedente comma 20.1., al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico-Finanziario, l'Affidatario ne darà comunicazione per iscritto al Committente con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa che deve consistere nella presentazione di:

- Piano Economico Finanziario, in formato editabile, in disequilibrio;
- Piano Economico Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione;
- relazione esplicativa al Piano Economico-Finanziario revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;
- relazione dimostrativa dell'evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;
- "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario revisionato.

20.6.L'Affidatario dovrà esplicitare le pretese con un contenuto preciso e determinato, sia in ordine alle ragioni su cui si fondano (*causa petendi*), sia in ordine alla quantificazione della pretesa (*petitum*). Quanto al primo dei due elementi (*causa petendi*), sarà indispensabile che l'Affidatario esponga i fatti a fondamento delle sue domande e le ragioni sostanziali che le giustificano. Una pretesa priva di tali elementi sarà considerata inidonea ad attivare la procedura di revisione. Circa il *petitum*, l'Affidatario avrà l'onere di

indicare le spese sostenute, con la quantificazione non soltanto dell'intero importo, ma anche delle singole voci che lo compongono; le istanze di revisione dovranno essere corredate da documentazione probatoria degli oneri sostenuti (ad es. fatture, etc.). Qualsiasi pretesa, pertanto, in qualsiasi veste giuridica formulata, se priva degli elementi dianzi citati, non sarà oggetto di alcun esame e sarà considerata "*tamquam non esset"* ("come non presentata").

20.7. La revisione del Piano Economico-Finanziario per il ripristino delle condizioni di Equilibrio è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più eventi non imputabili all'Affidatario e che hanno dato luogo alla revisione.

20.8. In sede di revisione potranno essere modificati i soli parametri economici direttamente interessati dall'evento destabilizzante o favorevole o di forza maggiore ecc.. o in caso di varianti la sola quota inerente l'investimento nei termini, nei casi e nei limiti di cui alla presente convenzione, mentre gli altri parametri resteranno fissi ed invariabili.

20.9. La revisione del piano economico finanziario sarà, inoltre, necessaria, qualora si verifichi/no l'evento/gli eventi disciplinato/i nella Documentazione di gara ed, in particolare, nell'elaborato "Elementi per la redazione del piano economico finanziario"; in tali casi si applicheranno le modalità di cui ai precedenti commi, nonché quelle specificamente stabilite nell'elaborato "Elementi per la redazione del piano economico finanziario".

Art. 21.CORRISPETTIVI

21.1 Fabbisogni Energetici

21.1.1. I fabbisogni energetici annui posti a base del PPP sono i seguenti:

- Energia Termica 18.572 MWht
- Energia Elettrica 16.617 MWhe
- Energia Frigorifera 6.201 MWhf

21.1.2. I suddetti fabbisogni potranno subire aumenti o diminuzione nel corso della durata del PPP a causa di mutate esigenze del Committente, per fattori climatici favorevoli o avversi, per interventi di razionalizzazione dei consumi energetici ecc.

21.1.3. Obiettivo primario del presente PPP è quello di permettere al Committente di usufruire, a decorrere dalla firma della Convenzione, della tariffa unitaria per la fornitura dell'energia termica offerta in gara dall'Affidatario che, nel periodo precedente l'avvio del sistema trigenerativo, sarà generata utilizzando gli impianti esistenti. Pertanto nel periodo da ultimo indicato, in pendenza della messa a regime e dell'autorizzazione all'officina elettrica da parte dell'UTF, all'Affidatario sarà corrisposto il compenso per la sola energia termica prelevata.

21.1.4. Con l'avvio del sistema trigenerativo l'Affidatario fornirà al Committente tutta l'energia complessivamente generata dalle caldaie, dal cogeneratore e dall'assorbitore.

21.2. Importo presunto

21.2.1. L'importo complessivo presunto, determinato applicando le tariffe offerte dall'Affidatario, è il seguente:

Vettori energetici	**Quantità**	**Prezzi unitari**	**n° anni**	**Totale**
Energia Termica	18.572 MWht/a	[●] €/MWht	9	[●]
Energia Elettrica	16.617 MWhe/a	[●] €/MWhe	8	[●]
Energia Frigorifera	6.201 MWhf/a	[●] €/MWhf	8	[●]
Manutenzione e prestazioni integrative		**Importo annuo**	**n° anni**	**Totale**
Manutenzione e Gestione Centrale Termica		120.000€/a	9	[●]
Prestazioni extracanone		100.000€/a	9	_____
TOTALE				[●]

21.2.2. L'importo per i vettori energetici potrà variare in funzione dell'energia effettivamente prelevata.
21.2.3. Il canone di manutenzione e gestione della Centrale Termica potrà variare, in più o in meno, in caso di modifica della consistenza delle apparecchiature oggetto di manutenzione con le modalità di cui all'articolo 21.8.4 della presente convenzione.
21.2.4. L'importo per le prestazioni extracanone è una cifra a disposizione per eventuali opere aggiuntive, manutenzioni su richiesta, varianti in fase di gestione; detto importo è da ritenersi indicativo; su di esso l'Affidatario non vanta alcuna pretesa, compenso e/o indennizzo, trattandosi di importo massimo esclusivamente a disposizione del Committente che potrà utilizzarlo ove ne ravvisi la necessità e ricorrano i relativi presupposti.

21.3.Corrispettivi e termini di pagamento

21.3.1 Per le obbligazioni assunte con la presente Convenzione, all'Affidatario viene attribuito il diritto di gestire e sfruttare economicamente l'Opera realizzata per l'intera durata della gestione di cui all'articolo 6, comma 2, lett. d) ricevendo un Corrispettivo trimestrale costituito come ai successivi articoli; per trimestre si intendono i quattro trimestri dell'anno solare: gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre.

21.3.2.Nel caso in cui la Convenzione fosse firmata in data diversa dall'inizio di un trimestre come sopra individuato, i corrispettivi per la prima rata saranno calcolati in riferimento ai consumi del periodo intercorrente tra la stipula della Convenzione e il termine del trimestre stesso, per quanto riguarda i vettori energetici; per il canone di manutenzione la rata sarà determinata proporzionalmente al numero di giorni intercorrenti sempre tra la stipula della Convenzione e il termine del trimestre.
21.3.3. La rata afferente al quarto quadrimestre dell'anno, relativamente a energia elettrica, energia frigorifera e canone di manutenzione e gestione, sarà determinata come le rate di acconto relative agli altri tre trimestri.
21.3.4 Per quanto attiene all'Energia Termica, si procederà in modo analogo se l'energia prelevata complessivamente nell'anno risulterà compresa nell'intervallo 13.500-20.000 MWht; qualora si rientrasse invece in uno dei casi di cui ai commi 21.7.4, 21.7.5, 21.7.6., al termine dell'ultimo trimestre sarà effettuato il calcolo del conguaglio, in più o in meno, utilizzando i prezzi unitari come determinato nel successivo articolo 21.7..

21.3.5. I Corrispettivi verranno corrisposti posticipatamente, con quattro rate trimestrali, entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica relativa al periodo trimestrale di riferimento, secondo le modalità stabilite all'articolo 21.7 e ss. I pagamenti saranno effettuati sul c/c dedicato indicato dall'Affidatario ai sensi del successivo articolo 23. .

21.3.6.L'Affidatario provvederà a trasmettere al Responsabile del Procedimento, entro 30 giorni dalla scadenza del relativo trimestre, le richieste di pagamento del corrispettivo (fattura), con indicazione dettagliata dei presupposti per la determinazione dell'importo.

21.3.7.Per la determinazione del corrispettivo si rimanda all'art.21.7. e seguenti.

21.3.8.Nel caso di ritardo da parte del Committente nella corresponsione dei Corrispettivi saranno dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori. Ai fini della decorrenza degli stessi si applicano i termini stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n.231/2002 e ss. mm.; gli interessi moratori saranno determinati nella misura degli interessi legali di mora, come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. e) del predetto D.Lgs. n. 231/2002, e calcolati sulla base del tasso di riferimento, come definito dal medesimo articolo 2, pubblicato semestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in Gazzetta Ufficiale.

21.3.9.Al pagamento si provvederà solo dopo la verifica della buona esecuzione delle prestazioni e della congruità delle somme dovute. Il soggetto deputato alla certificazione della buona esecuzione e della congruità delle somme è il Responsabile del Procedimento.

21.3.10.In forza dell'art. 25 del D.L. 24/4/2014, convertita con L. 23/6/2014 n. 89, il Fornitore è obbligato alla fatturazione elettronica per il tramite del Sistema d'Interscambio (SdI) di cui al D.M. Ministero Economia e Finanze 3 aprile 2013, n. 55 e s.m.i.; a tal fine, si dichiara che il codice univoco ufficio per l'invio delle fatture in formato elettronico all'AUSL di Bologna è il seguente:

Denominazione Ente: **Azienda USL di Bologna**

Codice Univoco ufficio: UFVSRG

Nome dell'ufficio: asl_bo

21.3.11.Le fatture elettroniche dovranno riportare il Codice Identificativo Gara (CIG); l'indicazione del suddetto Codice è condizione necessaria per il pagamento.

21.3.12.Nel contenuto informativo della fattura, emessa con le modalità sopra indicate, dovrà essere riportato il riferimento al PPP "n/anno / descrizione" ed al periodo cui si riferisce.

24.3.13.In forza dell'art. 1, comma 629, lett. b), della L. 190/2014 (cd. Legge di Stabilità), il pagamento della fattura avverrà per il solo importo imponibile, con versamento dell'IVA all'Erario (cd. Split Payment): a tal fine, è fatto obbligo all'Affidatario di riportare nella fattura (emessa con le modalità sopra indicate) la dicitura "Scissione dei pagamenti - art. 17-ter D.P.R. 633/72 – Decreto M.E.F 23/1/2015).

21.3.14.Rimane inteso che il Committente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'Affidatario e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

21.4. Corrispettivo di Disponibilità

21.4.1. il Committente corrisponderà all'Affidatario, entro i termini previsti dal precedente articolo 21.3.5., il Corrispettivo determinato come all'art.21.7. e seguenti, a fronte dell'effettiva erogazione dei servizi (energia termica, frigorifera e elettrica) sulla base degli standard qualitativi e quantitativi stabiliti nella presente Convenzione e nel Capitolato speciale prescrizioni generali.

21.5 Meccanismo di rettifica del Corrispettivo di Disponibilità

21.5.1.Il Corrispettivo di Disponibilità sarà oggetto di rettifica qualora la prestazione resa si discosti dagli standard qualitativi e quantitativi prescritti dalla presente convenzione e dal capitolato speciale prescrizioni generali.

21.5.2. In tali casi il corrispettivo sarà decurtato delle penali, delle spese e degli oneri sostenuti dal Committente in dipendenza delle difformità rilevate e, comunque, del maggior danno con le modalità prescritte al precedente art.15.4.

21.6. Corrispettivo per manutenzione centrale termica

21.6.1.A decorrere dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Committente corrisponderà all'Affidatario un corrispettivo determinato come ai successivi articoli.

21.6.2 Il corrispettivo per la manutenzione centrale termica ammonta ad € [●] e sarà adeguato secondo le modalità di cui al successivo art.21.8.4..

21.7.Tariffe e canoni unitari

21.7.1.Le tariffe offerte dall'Affidatario, **non superiori a quelle a base di gara**, sono le seguenti:

Energia Termica P_T = [●] €/MWh
Energia Elettrica P_E = [●] €/MWh
Energia Frigorifera P_F = [●] €/MWh
Canone manutenzione e gestione Centrale Termica M = [●] €

21.7.2. La tariffa unitaria dell'energia termica offerta, aggiornata come da successivo art. 21.8.1. sarà utilizzata per la contabilizzazione dell'energia prodotta sia dal sistema trigenerativo sia utilizzando le caldaie ad integrazione, per fabbisogni annui compresi tra 13.500 e 20.000 MWht.

21.7.3. Qualora dovesse verificarsi che nel corso della durata del PPP, annualmente, i fabbisogni di Energia Termica dovessero eccedere i 20.000 MWht il Committente corrisponderà all'Affidatario, **per la sola differenza calcolata tra 20.000 MWht e il prelievo effettivamente misurato,** un prezzo unitario per l'Energia Termica inferiore rispetto a P_T e pari a $P_{T\text{-}amedio} \times 0{,}90$ *€/MWht. dove* $P_{T\text{-}amedio}$è, per l'anno ***a*,** il valore medio, pesato sui consumi, dei prezzi applicati trimestralmente.

21.7.4. Qualora dovesse verificarsi che nel corso della durata del PPP, annualmente, i fabbisogni di Energia Termica dovessero scendere al di sotto del valore di 12.000 MWht il Committente riconoscerà all'Affidatario un prezzo unitario dell'Energia termica superiore rispetto a P_T e pari a $P_{T\text{-}amedio} \times 1{,}20$ *€/MWht;* la tariffa così determinata rimarrà costante qualunque sia il prelievo di Energia termica al di sotto del suddetto valore di 12.00MWht annui.

21.7.5. Per valori di fabbisogno di Energia Termica, compresi tra 12.000 e 13.500 MWht/anno, il Committente riconoscerà un prezzo unitario dell'Energia termica superiore rispetto a P_T e determinato per interpolazione lineare tra il valore $P_{T\text{-}amedio}$*€/MWht* e il valore $P_{T\text{-}amedio} \times 1{,}20$ *€/MWht.*

21.7.6. La tariffa unitaria dell'energia elettrica offerta si intende comprensiva di ogni onere ad esclusione delle accise e degli oneri di sistema (imposte ed addizionale provinciale), se dovuti, in quanto il Committente si dichiarerà all'UTF come Officina di Acquisto ai sensi dell'Art. 53 comma 2/b e seguenti del TUA approvato con D.lgs 26.10.1995 n. 504 aggiornato con D.lgs 2.2.2007 n.26 e provvederà, quindi, autonomamente al pagamento delle imposte dovute. L'Affidatario provvederà a richiedere in fase di autorizzazione la qualifica di SEU al fine di accedere al pagamento ridotto degli oneri di sistema come previsto dalla vigente legislazione in materia.
21.7.7. La medesima tariffa P_E, aggiornata come da successivo art.21.8.2. sarà utilizzata per qualunque valore di prelievo di Energia Elettrica.
21.7.8. Il prezzo per l'energia frigorifera è relativo all'energia trasformata con il gruppo frigorifero ad assorbimento. Il funzionamento del suddetto gruppo frigorifero dovrà essere programmato in modo *prioritario* rispetto all'intervento dei gruppi frigoriferi centrifughi esistenti.
21.7.9.La medesima tariffa $\boldsymbol{P_F}$, aggiornata come da successivo art. 21.8.3., sarà utilizzata per qualunque valore di prelievo di Energia Frigorifera.
21.7.10.Nel canone annuo di manutenzione e gestione della Centrale Termica si intendono ricompensate tutte le attività previste dal Piano delle Manutenzioni.

21.8. Revisione dei Prezzi unitari

22.8.1. Energia Termica

La revisione della tariffa $\boldsymbol{P_T}$ offerta dall'Affidatario e relativa all'energia termica avverrà con cadenza trimestrale. L'aggiornamento avverrà in occasione della pubblicazione del valore della componente $\boldsymbol{P_{For,t}}$di cui alla tabella allegata alle Delibere trimestrali dell'AEEGSI di *"Aggiornamento, per il trimestre……, delle condizioni economiche per la fornitura del gas naturale per il servizio di tutela e modifiche al TIVG*". La tariffa aggiornata al trimestre ***i*** dell'anno ***a***, $\boldsymbol{P_{T\text{-}ai}}$, sarà calcolata utilizzando la formula seguente:

$$P_{T-ai} = P_T \times \left[0,34 + 0,66\left(1 + \frac{P_{For,t-ai} - P_{For,t-0}}{P_{gas-0}}\right)\right]$$

dove:

- $\boldsymbol{P_{T\text{-}ai}}$ = Tariffa dell'energia termica aggiornata al trimestre ***i*** dell'anno ***a*** espressa in €/MWh;
- $\boldsymbol{P_T}$=Tariffa unitaria offerta in gara dall'Affidatario espressa in €/MWh;
- $\boldsymbol{P_{For,t\text{-}0}}$= è Il valore pubblicato con Deliberazione dell'AEEGSI 661/2015/R/Gas relativa al trimestre **Gennaio–Marzo 2016** pari a **0,189689 €/Smc** per forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/mc;
- $\boldsymbol{P_{For,t\text{-}ni}}$ = è il valore determinato così come previsto dall'Art. 6 del TIVG pubblicato dalla AEEGSI e riferito al trimestre ***i*** dell'anno ***a*** considerato, espresso in €/Smc per forniture di gas naturale con potere calorifico superiore pari a 0,038520 GJ/mc;

- P_{gas-0} = è il prezzo base del gas, considerato comprensivo di accisa industriale e tariffa di distribuzione al netto di IVA **pari a 0,3800 €/Smc e riferito al primo trimestre 2016** (Convenzione Intercent-ER)**;**

21.8.2. Energia Elettrica

La tariffa unitaria P_E per l'Energia Elettrica sarà aggiornata trimestralmente secondo la formula:

$$P_{E-ai} = P_E \times \left[1 + \frac{P_{T-ai} - P_T}{P_T}\right]$$

dove:

- P_{E-ai} **=** Tariffa unitaria dell'energia Elettrica aggiornata al trimestre ***i*** dell'anno ***a***, **comprensiva di ogni onere** ad esclusione delle accise, espressa in €/MWh;
- P_E = Tariffa unitaria dell'energia Elettrica offerta dall'Affidatario, **comprensiva di ogni onere** ad esclusione delle accise, espressa in €/MWh;
- P_{T-ai} = Tariffa unitaria dell'energia termica aggiornata al trimestre ***i*** dell'anno ***a*** espressa in €/MWh;
- P_T = Tariffa unitaria dell'energia termica offerta dall'Affidatario espressa in €/MWh;

21.8.3 Energia Frigorifera

Analogamente e con la medesima metodologia si procederà all'aggiornamento della tariffa unitaria dell'Energia Frigorifera secondo la formula:

$$P_{F-ai} = P_F \times \left[1 + \frac{P_{T-ai} - P_T}{P_T}\right]$$

dove:

- P_{F-ai} = Tariffa unitaria dell'energia Frigorifera aggiornata al trimestre ***i*** dell'anno ***a***, **comprensiva di ogni onere**, espressa in €/MWh;
- P_F = Tariffa unitaria dell'energia Frigorifera offerta dall'Appaltatore, **comprensiva di ogni onere**, espressa in €/MWh;
- P_{T-ai} = Tariffa unitaria dell'energia termica aggiornata al trimestre ***i*** dell'anno ***a*** espressa in €/MWh;
- P_T = Tariffa unitaria dell'energia termica offerta dall'Appaltatore espressa in €/MWh.

21.8.4.Manutenzione Centrale Termica

Il prezzo offerto in gara dall'Affidatario e relativo a tutte le attività di gestione e manutenzione della Centrale Termica sarà oggetto di revisione annuale secondo l'andamento dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi secondo la seguente formula:

$$M_a = M \times \frac{IS_a}{IS_0}$$

dove:

- M_a = Importo annuale relativo alla gestione e manutenzione della Centrale termica aggiornato per l'anno ***a*** espresso in €;
- ***M*** = Importo annuale relativo alla gestione e manutenzione della Centrale termica offerto in gara dall'Affidatario espresso in €;
- IS_0 = Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, relativa al mese di stipula del contratto;
- IS_a = Indice ISTAT del mese di gennaio dell'anno di riferimento

L'aggiornamento del canone di manutenzione verrà effettuato a partire dal terzo anno solare di contratto e solo se la variazione dell'indice dovesse risultare superiore al 2%.

21.9Trasmissione prezzi aggiornati

21.9.1.L'Affidatario provvederà a trasmettere al Responsabile del Procedimento, entro **15** giorni dall'inizio di ogni trimestre, le tariffe per i vettori energetici che saranno applicate nel trimestre stesso, aggiornate ai sensi dell'art. 21.8.

21.9.2. L'Affidatario provvederà a trasmettere al Responsabile del Procedimento, entro il 30 gennaio di ogni anno l'importo del canone annuale per la manutenzione e gestione della centrale Termica, aggiornato ai sensi dell'art.21.8.4..

21.10. Determinazione dei corrispettivi

21.10.1. Nei corrispettivi come di seguito determinati si intendono compensati tutti gli oneri per la realizzazione di quanto previsto nel progetto di ottimizzazione.

21.10.2 Vettori energetici

I corrispettivi per la fornitura dei vettori energetici saranno determinati trimestralmente moltiplicando il valore dei prelievi nel trimestre, desunti dalle letture effettuate secondo le modalità dell'articolo 20 del capitolato speciale prescrizioni generali, per il prezzo unitario dell'unità energetica prelevata così come definita all'art. 21.7.e aggiornata come riportato all'art.21.8..

- ***Energia Termica*** $I_{T\text{-}ai} = Q_{T\text{-}ai} \times P_{T\text{-}ai}$ €
- ***Energia Elettrica*** $I_{E\text{-}ai} = Q_{E\text{-}ai} \times P_{E\text{-}ai}$ €
- ***Energia Frigorifera*** $I_{F\text{-}ai} = Q_{F\text{-}ai} \times P_{F\text{-}ai}$ €

dove:

- $I_{T\text{-}ai}$è il corrispettivo relativo al prelievo di **energia termica** nel trimestre ***i*** dell'anno ***a*** in €;
- $Q_{T\text{-}ai}$è la quantità di **energia termica** prelevata, nel trimestre ***i*** dell'anno ***a***, derivante dalle letture effettuate in contraddittorio;
- $P_{T\text{-}ai}$ è la tariffa **dell'energia termica**, aggiornata al trimestre ***i*** dell'anno ***a*** con le modalità di cui al precedente art.21.8.1., in €/MWh;
- $I_{E\text{-}ai}$è il corrispettivo relativo al prelievo di **energia elettrica** nel trimestre ***i*** dell'anno ***a*** in €;
- $Q_{E\text{-}ai}$è la quantità di energia elettrica prelevata (somma di tutte le fasce così come definite dalla deliberazione dell'AEEG 181/06) nel corso del trimestre ***i*** dell'anno ***a*** derivante dalle letture effettuate in contraddittorio;

- $P_{E\text{-}ai}$è la tariffa dell'energia elettrica aggiornata al trimestre ***i*** dell'anno ***a***, con le modalità di cui al precedente articolo 21.8.2.;
- $I_{F\text{-}ai}$è il corrispettivo relativo al prelievo di energia frigorifera nel trimestre ***i*** dell'anno ***a*** in €;
- $Q_{F\text{-}ai}$è la quantità di energia frigorifera prelevata nel trimestre ***i*** dell'anno ***a***, derivante dalle letture effettuate in contraddittorio;
- $P_{F\text{-}ai}$è la tariffa dell'energia frigorifera aggiornata al trimestre ***i*** dell'anno ***a***, con le modalità di cui al precedente articolo 21.8.3..

21.10.3.Manutenzione e Gestione

Il corrispettivo per la manutenzione e gestione della Centrale Termica è quello offerto dall'appaltatore, aggiornato secondo quanto indicato all'art.21.8.4.; ogni trimestre verrà riconosciuto il 25% del canone.

Art. 22 Procedura di applicazione delle penali

22.1. Il Responsabile del procedimento, verificato il mancato raggiungimento dell'obiettivo sotteso alla realizzazione dell'opera o mancato conseguimento degli standard qualitativi e quantitativi previsti dalla presente Convenzione o qualsiasi altra inottemperanza, comunica all'Affidatario l'avvenuto inadempimento e la misura della penale.

22.2.Ove l'Affidatario non contesti l'applicazione e la misura della penale entro i 5 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, gli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale saranno dedotti dai relativi Corrispettivi , alla scadenza di pagamento immediatamente successiva all'accertato inadempimento. Resta ferma la facoltà del Committente, ai fini dell'incameramento dei predetti importi, di rivalersi sulla garanzia fideiussoria di cui all'articolo 25.

22.3.Ove l'Affidatario contesti l'applicazione e la misura della penale, il Responsabile del procedimento convocherà la Parte entro 15 giorni dall'avvenuta contestazione e promuoverà l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, il Responsabile del procedimento procederà in ogni caso all'irrogazione della penale.

22.4.Qualora a seguito dell'inadempimento dell'Affidatario si rendesse necessario l'intervento sostitutivo del Committente, l'entità della penale stabilita nella presente convenzione sarà maggiorata di una percentuale pari al 10%, a titolo di indennizzo per il disagio causato; rimane comunque salvo il diritto del Committente al maggior danno da questi subito.

22.5.Resta in tutti i casi salva l'azione di risoluzione per inadempimento dell'Affidatario ai sensi del successivo articolo 29, qualora il mancato raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi prescritti dalla presente Convenzione e dagli elaborati a questa allegati comporti l'applicazione di penali, cumulativamente considerate, di ammontare superiore, complessivamente, al 10% del valore contrattuale annuo , al netto di IVA.

Art. 23. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

23.1.Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, le parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta Legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, l' Affidatario si

obbliga ad utilizzare il/i conto/i corrente/i[*bancario/io postale/i*]di seguito indicato/i,dedicato/i [anche se non in via esclusiva] alla presente Convenzione, sul/i quale/i dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad essa relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [*bancario o postale*] e a far sì che siano autorizzate ad operare su tale conto/i esclusivamente le persone di seguito indicate:

- [•]: conto corrente [*bancario/postale*] identificato dal codice IBAN: [•] acceso presso [•];
- generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto:
- [•] (C.F. • nato a •).

23.2.Ciascun bonifico [*bancario o postale*] deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Affidatario, il codice identificativo di gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all'articolo 3, comma 5, della Legge 13 agosto 2010 n.136, e nella specie [•].

23.3.L'Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i sopra menzionato nonché le generalità [• *specificare nome e cognome*] e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

23.4.Il mancato utilizzo, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione della Convenzione ai sensi del successivo articolo 29.

23.5.L'Affidatario si obbliga, a mente dell'articolo 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 [con divieto di ulteriore subappalto/nonché l'impegno ad inserire la medesima clausola nei contratti da questi ultimi sottoscritti con i propri subcontraenti]. Qualora l'Affidatario abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, sarà tenuto a darne immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Bologna.

23.6.L'Affidatario, inoltre, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Committente, all'Affidatario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Bologna qualora detti subappaltatori e/o subcontraenti abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il Committente

verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.

23.7.L'Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP n. [•] al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Art. 24 -CESSIONE DI CREDITI

24.1 L'Affidatario ha facoltà di cedere i crediti dallo stesso vantati nei confronti del Committente nei limiti e termini di cui all'art.106 comma 13 del Codice.

SEZIONE VIII - ASSICURAZIONI E CAUZIONI

Art. 25. CAUZIONI

25.1.A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla realizzazione dei lavori, l'Affidatario presta, contestualmente alla stipula della presente Convenzione, cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del Codice, rilasciata da [•], pari al [•%,] dell'importo totale dei lavori oggetto della presente Convenzione, ridotto nel caso ricorrano i presupposti normativamente disciplinati. La cauzione dovrà mantenere la sua efficacia sino alla data di emissione del certificato di collaudo finale delle opere nel suo complesso e non potrà estinguersi automaticamente decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, essendo la scadenza della polizza medesima sospensivamente ed esclusivamente condizionata all'emissione del certificato di collaudo,

25.2.A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi inerenti la gestione dell'Opera, l'Affidatario si impegna, altresì, a prestare, all'avvio della gestione, idonea garanzia fideiussoria, per un importo pari al [10%] dell'importo annuo dei Corrispettivi di cui all'art. 21. Tale cauzione, da prestarsi con le modalità di cui al precedente comma 25.1, dovrà avere validità minima biennale, da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della PPP.

25.3.L'Affidatario si impegna, inoltre, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi di Legge, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

25.4.Le garanzie dovranno inoltre esplicitamente contenere:

- la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del c.c.;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta da parte del Committente senza che possano porsi eccezione di qualsiasi natura e genere o che vengano richieste prove o documentazione dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa.

25.5.L'Affidatario si impegna a ricostruire le garanzie previste in caso di escussione totale o parziale.

Art. 26. POLIZZE ASSICURATIVE

26.1.L'Affidatario si impegna a stipulare polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del Codice, a copertura:

- dei danni subiti dal Committente nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma pari al 100% (cento per cento) dell'importo dei lavori, secondo quanto indicato nel relativo schema tipo di cui al D.M. n.123/2004;
- della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale dovrà essere pari al 5% della somma assicurata e per le opere e nel rispetto del limite massimo previsto dal medesimo articolo;

26.2. La copertura assicurativa di cui al precedente punto 1 decorre dalla data di Consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo, come prescritto al precedente art.25.1.

26.3. L'Affidatario si impegna altresì, a stipulare, anche ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile, con primarie compagnie di assicurazione, una o più polizze assicurative a copertura della responsabilità civile derivante dalla esecuzione della presente Convenzione, limitatamente alla Fase di gestione, per un massimale minimo di euro 500.000,00 per sinistro e euro 100.000,00 per persona e per danni a cose, per tutta la durata del PPP. La somma assicurata dovrà essere rivalutata dall'Affidatario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze dovranno includere:

a. i danni o pregiudizi causati al Committente, ai dipendenti e consulenti del Committente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità dell'Affidatario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi;
b. tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura ed origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Committente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dall'Affidatario nell'ambito del PPP;
c. le spese per la riparazione o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell'Opera gestita dall'Affidatario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi;
d. esplosione, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendio, furto e rapina.

26.5. Copia delle predette polizze dovrà essere consegnata al Committente almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di gestione dei Servizi.

26.6.Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico dell'Affidatario che dovrà consegnare al Committente:

- almeno 10 giorni prima della data prevista per la Consegna lavori, copia delle polizze unitamente ai relativi certificati di assicurazione;
- entro e non oltre la data di emissione del Certificato di Collaudo, copia delle polizze unitamente al relativi certificati di assicurazione.

26.7.L ' Affidatario dovrà consegnare al Committente, entro 30 (trenta) giorni dall'inizio di ogni anno, copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità di ciascuna polizza.

26.8.Resta in ogni caso inteso che l'Affidatario, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività al Committente, ai dipendenti e consulenti dei Committente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei Servizi, in nessun caso potrà invocare la responsabilità del Committente per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo.

SEZIONE IX- VICENDE DEL PPP

Art. 27. UTILIZZO DEI BENI ASSEGNATI IN GESTIONE CON ESCLUSIONE DEGLI IMPIANTI DI TRIGENERAZIONE

27.1.Il Committente potrà, anche per il tramite di ditte terze, procedere all'installazione di apparecchiature, impianti e quanto altro necessario alla funzionalità della centrale termica senza chiedere alcuna autorizzazione all'Affidatario e senza che quest'ultimo possa in alcun modo opporsi; di ciò lo stesso Affidatario è perfettamente edotto e dichiara, come peraltro ha già fatto in sede di partecipazione alla gara, di non avere nulla da eccepire al riguardo.

Art. 28. QUALITÀ

28.1. L'Affidatario dovrà operare, per la progettazione, realizzazione e gestione dell'opera in Assicurazione qualità. L'Affidatario dovrà elaborare il Piano di Qualità in conformità alle norme ISO 9001, corredandolo di tutti gli elementi e procedure necessari per la pianificazione, attuazione e controllo delle macro attività di attuazione del processo edilizio secondo le modalità e i tempi definiti nel presente Contratto. Il Piano della Qualità dovrà articolarsi:

- nel Piano della Qualità della Progettazione
- nel Piano della Qualità della Direzione Lavori
- nel Piano della Qualità della Esecuzione dei Lavori
- nel Piano della Qualità della Gestione.

28.2. Detti piani devono essere tra loro armonizzati e adeguarsi a quanto previsto dal Sistema Qualità del Committente e dal Piano della Qualità del Collaudo.

28.3.L'Affidatario ha l'obbligo di gestire e aggiornare il Piano di qualità delle opere durante tutto il processo di attuazione del PPP sino alla sua conclusione.

Art. 29. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELL'AFFIDATARIO

29.1. Il Committente, qualora l'Affidatario si renda gravemente inadempiente agli obblighi di seguito specificati, potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC al seguente ufficio [•], indirizzo di posta elettronica [•]dell'Affidatario e per conoscenza ai Finanziatori.

29.2. La facoltà di cui al comma 1 potrà essere esercitata nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8.1 e 8.2.; (mutamento della compagine sociale società di progetto)
- ritardo nella presentazione del progetto definitivo e esecutivo di contratto di cui al precedente art.6.2 lettere a e b superiore complessivamente a 30 giorni imputabile a negligenza dell'Affidatario;
- mancato ottenimento dei titoli abilitativi e/o approvazione dei progetti per difformità imputabili a negligenza dell'Affidatario rispetto ai tempi contrattualmente pattuiti;
- ritardo nell'ultimazione dei lavori di costruzione superiore a 30 giorni rispetto ai termini contrattualmente previsti;
- riscontro di grave errore progettuale;
- superamento della soglia massima per le penali relative al mancato rispetto dei termini stabiliti dalla presente Convenzione, secondo quanto disposto dall'articolo 14.7 e 15.4;
- gravi vizi o difformità dell'Opera riscontrati nella fase di esecuzione dei lavori, tali da pregiudicare il pieno utilizzo della stessa ;
- deterioramento totale o parziale delle opere realizzate tali da non consentire il pieno utilizzo dei beni e/o della loro funzionalità;
- esecuzione delle opere in modo gravemente difforme dalle prescrizioni progettuali e dai titoli abilitativi rilasciati;
- mancata prestazione e/o interruzione del servizio di gestione, conduzione e manutenzione dell'impianto che, nel corso di un anno, si sia verificata per almeno 15 giorni consecutivi e/o per 30 (trenta) giorni anche non consecutivi;
- ritardo nell'avvio della gestione dell'impianto di trigenerazione superiore a 10 giorni imputabile a negligenza/inadempienza dell'Affidatario;
- gravi violazioni del capitolato speciale prescrizioni generali che comportino l'applicazione di penali per l'indisponibilità dell'Opera ovvero per la mancata erogazione dei Servizi, secondo quanto previsto dall'articolo 15.4;
- mancata manutenzione della centrale termica/frigorifera e/o centrale di trigenerazione dopo tre solleciti;
- violazione delle condizioni contrattuali tali da pregiudicare in modo rilevante l'erogazione dei servizi, qualora l'Affidatario non vi abbia posto rimedio entro 10 giorni dal ricevimento di intimazione scritta del Committente;
- la mancata attivazione anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui ai precedenti articoli 25 e 26;
- violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
- gravi violazione delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali;
- mancato pagamento da parte dell'Affidatario di una o + rate di finanziamento che

pregiudichi il prosieguo del rapporto contrattuale.

29.3. Il Committente ha altresì diritto di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile in caso di violazione delle previsioni di cui alla Legge n.136/2010 e dell'articolo 23 della presente Convenzione, nonché in caso di sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa previsti dagli articoli 83 e seguenti del D. Lgs n.159/2011.

29.4.In caso di risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo, le Parti verificano le seguenti voci al fine di quantificare le somme dovute al Committente ovvero all'Affidatario:

qualora l'Opera non abbia superato la fase di Collaudo:

- i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Committente in relazione a tutti i costi necessari affinché l'Opera possa essere realizzata conformemente alla Documentazione progettuale approvata e, in conseguenza della risoluzione, in relazione agli eventuali costi necessari per indire una nuova gara per la selezione del nuovo Affidatario;
- i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dall'Affidatario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla Documentazione progettuale approvata;

qualora l'Opera abbia superato la fase di Collaudo:

- i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Committente, in relazione a tutti i costi necessari per garantire la prosecuzione dei Servizi;
- i Corrispettivi per le forniture energetiche erogate fino alla data di risoluzione al netto di quelli già corrisposti;
- il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione progettuale approvata come risultante dal Certificato di Collaudo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e di quanto già corrisposto all'Affidatario.

29.5. Al fine di quantificare tali importi, il Committente e l'Affidatario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con l'eventuale presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 15 giorni successivi al provvedimento del Committente che dichiara la risoluzione della Convenzione. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati.

29.6.Le eventuali somme spettanti all'Affidatario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori dell'Affidatario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 60 giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al precedente comma 29.5.

29.7.Nelle more dell'individuazione di un Affidatario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, l'Affidatario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione.

Art. 30. SOSTITUZIONE DELL'AFFIDATARIO

30.1.Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione della Convenzione per inadempimento dell'Affidatario, i Finanziatori potranno impedire la risoluzione designando una società che subentri nel PPP in luogo dell'Affidatario, assumendone i diritti e gli obblighi.

30.2.Gli Enti finanziatori entro 90 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Committente di cui al precedente comma, devono indicare un operatore economico che subentri nel PPP avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nella Documentazione di gara, con riguardo alla stato di avanzamento dell'oggetto del PPP alla data del subentro.

30.3.. Il Committente provvederà a formalizzare il rapporto convenzionale con la società designata dai Finanziatori a condizione che:

- la società abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del Progetto e allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro;
- la società si obblighi alla ripresa dell'esecuzione del PPP e all'esatto adempimento originariamente richiesto all'Affidatario sostituito entro il termine di 20 giorni successivi alla designazione..

30.4. Qualora i Finanziatori non individuino la società subentrante ai sensi del comma 30.1, o qualora la società subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 30.3., si procederà alla risoluzione della presente Convenzione, con l'obbligo a carico dell'Affidatario di consegnare tutti i beni immobili al Committente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere entro i 15 giorni successivi e si applicheranno le previsioni di cui al precedente articolo 29.5.

Art. 31. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL COMMITTENTE

31.1.L'Affidatario, qualora il Committente si renda gravemente inadempiente agli obblighi pattiziamente assunti, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato e comunque non inferiore a 30 giorni, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione della presente Convenzione. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC al seguente ufficio [•], indirizzo di posta elettronica [•].

31.2. Qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, l'Affidatario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione per 12 mesi .

31.3. Qualora intervenga la risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo, il Committente dovrà corrispondere all'Affidatario:

- il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione progettuale approvata come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia superato il Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei

lavori e sostenuti dall'Affidatario per la realizzazione delle opere, eseguite conformemente alla Documentazione progettuale approvata e alle regole dell'arte; il valore dei Servizi eventualmente già erogati; il tutto al netto di quanto già corrisposto all'Affidatario medesimo;

- le penali e ogni altro costo o onere sostenuto o da sostenere in conseguenza della risoluzione. Con riferimento al Contratto di finanziamento, il Committente dovrà corrispondere i soli costi finanziari dei finanziamenti contratti.
- un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alla presente convenzione.

31.4.Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma 31.3, il Committente e l'Affidatario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con l'eventuale presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e dati registrati si intendono definitivamente accertati.

31.5.Le somme corrisposte dal Committente all'Affidatario di cui al precedente comma 31.3 saranno destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori. Tali somme saranno indisponibili da parte dell'Affidatario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

31.6.Le somme dovute all'Affidatario dovranno essere corrisposte entro 60 giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 3.

Art. 32 . REVOCA

32.1.Il PPP potrà essere revocato dal Committente solo per inderogabili e giustificati motivi di pubblico interesse con contestuale comunicazione tramite PEC al seguente ufficio [•], indirizzo di posta elettronica [•] dell'Affidatario della revoca stessa, unitamente ai motivi.

32.2.In caso di revoca del PPP ai sensi del presente articolo, il Committente dovrà corrispondere all'Affidatario:

- il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia superato la fase di Collaudo, i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dall'Affidatario per la realizzazione delle opere, eseguite conformemente alla Documentazione progettuale approvata e alle regole dell'arte; il valore dei Servizi eventualmente già erogati, il tutto al netto di quanto già corrisposto all'Affidatario medesimo;
- le penali e ogni altro costo o onere sostenuto o da sostenere in conseguenza della revoca della Convenzione. Con riferimento al Contratto di finanziamento, il Committente dovrà corrispondere i soli costi finanziari dei finanziamenti contratti.

- un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alla presente convenzione.

32.3.Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma 32.2, il Committente in contraddittorio con l'Affidatario e all'eventuale presenza del Direttore dei Lavori redigerà apposito verbale di consegna entro 15 giorni successivi alla ricezione da parte dell'Affidatario del provvedimento di revoca del PPP. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti ei dati registrati si intendono definitivamente accertati.

32.4.Le somme corrisposte dal Committente all'Affidatario di cui al precedente comma 32.2 saranno destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori. Tali somme saranno indisponibili da parte dell'Affidatario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
32.5.Le somme dovute all'Affidatario dovranno essere corrisposte entro 60 giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 32.3.
32.6.L'efficacia della revoca della PPP, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 176 comma 6, del Codice dei contratti pubblici, è in ogni caso sottoposta alla condizione del pagamento all'Affidatario di tutte le eventuali somme previste nel presente articolo.

Art. 33 RECESSO

33.1.Qualora entro un periodo di 60 giorni non sia raggiunto un accordo tra le Parti in merito alle condizioni di revisione del Piano Economico Finanziario, l'Affidatario ovvero il Committente potrà recedere dalla Convenzione.

33.2. In caso di recesso dal PPP ai sensi del presente articolo, le Parti provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 15 giorni successivi alla data di ricezione della dichiarazione di recesso dalla Convenzione, al fine di quantificare gli importi relativi alle sole seguenti voci:

- il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione progettuale approvata come risultante dal Certificato di collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui i lavori non abbiano superato il Collaudo, i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dall'Affidatario per la realizzazione delle opere, eseguite conformemente alla Documentazione progettuale approvata e alle regole dell'arte; il tutto al netto di quanto già corrisposto all'Affidatario medesimo;
- i Corrispettivi per le forniture energetiche erogate fino alla data del recesso, al netto di quelli già corrisposti;
- gli oneri e i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Committente in relazione ai costi necessari affinché i lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente a quanto contrattualmente pattuito.

33.3. Le eventuali somme spettanti all'Affidatario di cui al precedente comma 33.2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte dell'Affidatario stesso fino al completo

soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 60giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 33.2. Pertanto, l'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.

33.4.Nelle more dell'individuazione di un Affidatario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, l'Affidatario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione.

33.5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 33.4. , l'Affidatario potrà chiedere di continuare a gestire l'Opera alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 33.2.

Art.34 DIVIETO DI SUBCONTRATTO E CESSIONE

34.1.E' fatto divieto all'Affidatario di cedere, in tutto o in parte, il presente contratto ovvero di affidare a sua volta in PPP, in tutto o in parte, le opere oggetto del presente contratto; resta salva la facoltà del medesimo di avvalersi:

- delle imprese a sé collegate ovvero dei soci della società di progetto costituita;
- di altre imprese cui può affidare appalti fino alla concorrenza della percentuale dei lavori all'uopo dichiarata in sede di offerta;
- di altri soggetti con i quali può stipulare singoli contratti per l'esecuzione delle specifiche obbligazioni oggetto della presente convenzione, nei limiti ed alle condizioni di legge.

Art. 35. SCADENZA DELLA CONVENZIONE

35.1.Alla scadenza della convenzione, compresi i casi in cui tale cessazione dipenda dalla risoluzione anticipata della Convenzione, l'Opera, le relative pertinenze ed attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente alla gestione dei Servizi passeranno di diritto nella piena disponibilità del Committente.

35.2.L'Affidatario avrà l'obbligo di facilitare il subentro del Committente e provvederà, a proprie spese, all'adozione di tutti gli atti necessari, ivi compresi volturazione e intestazione delle relative autorizzazioni in favore del Committente.

35.3.Preliminarmente alla cessazione della convenzione, la Commissione di cui al precedente articolo 15.5 provvederà allo svolgimento delle seguenti verifiche che dovranno risultare in un apposito verbale:

- esame delle risultanze delle verifiche, tecniche e funzionali già svolte dalla medesima Commissione ai sensi del precedente art.15.5.
- verifica dell'avvenuta esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli eventuali rinnovi parziali o totali dei componenti del complesso di opere, necessari per riportare il complesso di opere alle condizioni ottimali di esercizio nel rispetto della normativa vigente al momento, secondo quanto concordato a seguito delle risultanze di cui sopra.
- aggiornamento delle suddette verifiche a seguito dei citati interventi;
- acquisizione della intera documentazione dovuta ai sensi di legge e per effetto del presente contratto e in particolare dell'Anagrafica e del Sistema informativo del

servizio di gestione;

- verifica dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali ed eventuale definizione di penali e/o rivalse sull'ultimo canone annuo.
- stato di consistenza dettagliato;
- necessità di eventuali lavorazioni da ripristinare e/o da rifare, i cui oneri saranno a carico esclusivo dell'Affidatario.

35.4.Al termine della convenzione le opere oggetto di PPP e quelle accessorie e pertinenti ad esse verranno automaticamente trasferite (senza oneri aggiuntivi a carico del Committente) nella detenzione del Committente, liberi da qualunque peso, vincolo, onere e gravame pregiudizievole, in buono stato di conservazione e manutenzione, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'uso; la Commissione di cui al precedente art.15.5. predisporrà un verbale che evidenzierà la necessità di eventuali lavorazioni da ripristinare e/o da rifare, i cui oneri saranno a carico esclusivo dell'Affidatario.

35.5. Nessun indennizzo e/o compenso dovrà essere corrisposto all'Affidatario per eventuali miglioramenti e/o addizioni effettuati durante il periodo di validità della PPP.

35.6.Le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che il rischio per l'eventuale perimento o deterioramento delle opere resterà a carico dell'Affidatario fino a che non saranno adempiuti gli obblighi di riconsegna di cui al presente articolo, fatti salvi i casi di ritardo imputabili al Committente.

35.7.Dell'avvenuta riconsegna verrà redatto un verbale in contraddittorio tra le parti.

Art. 36 -CONTROVERSIE

36.1.Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti per questioni inerenti e conseguenti il presente atto e quindi nel corso delle attività di progettazione, di costruzione e/o di gestione delle opere di PPP e comunque nel corso di qualsiasi attività connessa e dipendente dal medesimo PPP verranno deferite all' Autorità giudiziaria competente del Foro di Bologna. E' esclusa qualsiasi competenza arbitrale.

Art. 37. EFFICACIA

37.1.La presente Convenzione assume efficacia dalla data di sottoscrizione; la stessa non è soggetta a registrazione. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione della presente Convenzione e di suoi successivi aggiornamenti e modifiche, nessuna esclusa, sono a carico dell'Affidatario.

Art. 38. COMUNICAZIONI

38.1 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Committente e Affidatario si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- per il Committente: [*indicare l'indirizzo PEC*];
- per il Affidatario: [*indicare l'indirizzo PEC*].

38.2.Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate dalle Parti

Art. 39 .CODICE DI COMPORTAMENTO EX DPR n.62/2013

39.1. L'Affidatario dichiara di essere edotto degli obblighi di cui al DPR n.62 del 16 aprile

2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165”, di essere consapevole che detti disposti dovranno essere tassativamente rispettati dal medesimo Affidatario, (personale dipendente, collaboratori, subappaltatori, sub affidatari e da tutti coloro che interverranno a qualsiasi titolo, per conto dell’Affidatario, nella realizzazione delle attività oggetto di contratto) e che la loro violazione sarà considerata grave inadempimento contrattuale e come tale legittimerà il Committente ad esperire la procedura di risoluzione del contratto con le modalità di cui al precedente art.29

39.2. Il medesimo Affidatario dichiara altresì di avere ricevuto dal Committente copia del codice di comportamento aziendale del medesimo Committente approvato con atto deliberativo n.7 del 31 gennaio 2014, che contiene disposizioni integrative rispetto a quelle previste dallo stesso DPR. n.62/2013, di assicurare il rispetto degli obblighi in esso contenuti e di essere consapevole che la violazione produrrà gli effetti di cui al precedente art.29.

Art. 40.-DISPOSIZIONI FINALI:

Il presente atto consta di n.50 pagine e n.4 allegati

In particolare fanno parte integrante e sostanziale della convenzione i seguenti allegati:

Allegato 1	Elenco elaborati contrattuali
Allegato 2	Definizioni
Allegato 3	PEF
Allegato 4	Matrice dei rischi

Letto, approvato e sottoscritto.

L’Affidatario

Il Committente

dott. ing. Francesco Rainaldi

Dichiarazione relativa all’approvazione specifica ai sensi dell’art. 1341 del codice civile

L’Affidatario dichiara di conoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, del Codice Civile, tutte le condizioni di cui agli articoli 7.1, 7.2, 10.4.2 dalla lettera a alla lettera z, comprese, 10.4.3, 12.1, 14.3.1, 14.3.2, 14.3.3., 14.3.4, 14.7.1, 14.7.2, 14.7.3, 14.7.4, 14.7.5, 14.7.6, 14.7.7., 15.3.1, 15.3.2, 15.3.3, 15.3.4, 15.3.5, 15.3.6, 15.4.1, 15.4.2, 15.4.3, 15.4.4, 15.4.5., 15.4.6, 15.4.7, 15.5.1, 15.5.2, 20.1, 20.2., 20.4., 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 21.7.3, 21.7.4, 21.7.5, 21.7.6, 21.8.1, 21.8.2, 21.8.3, 21.8.4, 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 29.6, 29.7, 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 31.1, 31.2, 31.3, 31.4, 31.5, 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6 dello schema di convenzione e articoli 5, 6, 7,10,11, 12, 13, 18 e 19 del capitolato speciale prescrizioni generali.

L’Affidatario

ALLEGATI

ALLEGATO 1: DOCUMENTI CONTRATTUALI

Documento [1]: Individuazione delle aree oggetto di intervento e di gestione da parte dell'Affidatario

Documento [2]: Cronoprogramma di sintesi delle attività del PPP (fasi di progettazione, costruzione, collaudo)

Documento [3]: Capitolato speciale prescrizioni generali

Documento [4]: Progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato

dall'Affidatario in sede di gara e approvato dal Committente.

Documento [5]: Cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 103 del Codice e polizze

Documento [6]: Offerta dell'Affidatario

Documento [7]: Documentazione di gara

Documento [8]: Estremi del conto corrente dedicato dell'Affidatario e dati identificativi delle persone delegate ai sensi dell'articolo 23 della Convenzione

Documento [•]:

ALLEGATO 2: DEFINIZIONI

Affidatario indica l'aggiudicatario del PPP [denominazione] con sede legale in [•], via [•] n. [•], C.F./P.I. [•] ai sensi della presente Convenzione,

Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario indica la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio del PEF di progetto allegato al contratto che dia luogo a una modifica di uno o più dei suoi parametri di sintesi, quali il DSCR, il LLCR, il TIR e il VAN di progetto, il TIR e il VAN di azionista, tale da compromettere la redditività e la bancabilità del progetto per motivi non riconducibili al Committente.

Il riequilibrio dovrà riportare il PEF alle condizioni antecedenti alla manifestazione del fatto destabilizzante, senza alterare l'allocazione dei rischi tra le parti.

L'alternazione dell'Equilibrio Economico Finanziario può anche essere a favore del Committente e dipendere da fatti esterni al progetto che non possono essere influenzati dall'Affidatario e pertanto non rientranti tra i rischi a esso trasferiti e quindi da esso influenzabili.

Autorizzazioni indica cumulativamente le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione dell'Opera o alla prestazione dei Servizi qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante, anche sulla base di eventuali modificazioni e/o integrazioni della normativa applicabile;

Avvio della gestione indica il periodo di avvio della gestione dell'impianto di rigenerazione che coincide con l'acquisizione dei certificato di collaudo con esito positivo dell'impianto di trigenerazione e l'entrata in esercizio del medesimo impianto sulla base della licenza rilasciata dall'UTF, come disciplinato dalla convenzione;

Bando di Gara indica il bando che il Committente ha pubblicato ai sensi del Codice e del Regolamento per l'affidamento del PPP;

Capitolato speciale prescrizioni generali indica l'allegato [•] alla presente Convenzione, costituito dal documento predisposto dal Committente e posto a base di gara il quale contiene le prescrizioni tecniche per la realizzazione e gestione delle opere oggetto di PPP;

Caso Base indica le proiezioni finanziarie risultanti dal modello economico finanziario, aggiornato nei tempi e secondo le modalità previste dal Contratto di finanziamento, elaborate sulla base dei presupposti di volta in volta applicabili ai sensi del Contratto di Finanziamento;

Categorie di lavori: si riferiscono a quelle lavorazioni di cui si compone l'opera da realizzare.

Centrale termica/frigorifera indica la centrale attualmente ubicata presso l'Ospedale Maggiore di Bologna ed individuata nella planimetria posta a base di gara;

Certificato di ultimazione dei lavori indica il certificato attestante l'ultimazione dei lavori;

Codice identificativo di Gara *o* ***CIG*** indica il codice alfanumerico di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

Codice indica il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

Codice Unico di Progetto o ***CUP*** indica il codice alfanumerico di cui all'articolo

11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 e ss.mm.ii. e relativi provvedimenti di attuazione;

Collaudo indica il collaudo dell'Opera risultante dal certificato provvisorio di collaudo da emettersi entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori;

Committente indica l'Azienda Usl di Bologna, con sede in Bologna, via Castiglione n.29 C.F. e P.I. 02406911202;

Consegna delle aree indica il momento in cui l'Affidatario viene immesso nel possesso delle aree ai fini dell'adempimento degli obblighi contrattualmente assunti;

Consegna dei lavori indica il momento di avvio del termine di ultimazione dei lavori;

Contratto di Finanziamento indica il contratto di finanziamento sottoscritto in data [•] ovvero che sarà sottoscritto dall'Affidatario con i Finanziatori al fine di finanziare, *inter alia*, parte dei costi di costruzione dell'Opera;

***Contratto di Appalto*:** è il contratto che intercorre tra l'Affidatario e gli/l'esecutori/e del/i lavoro/i quando l'Affidatario stesso non esegue direttamente i lavori, o ne affida una parte a terzi;

Contratto di Subappalto: è il contratto che intercorre tra l'Affidatario e le imprese subaffidatarie per l'esecuzione di lavorazioni oggetto di PPP;

Convenzione indica la presente Convenzione, inclusiva dei Documenti Contrattuali, nella quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell'ambito del rapporto contrattuale;

Corrispettivi indica complessivamente gli importi da corrispondere all'Affidatario ai sensi dell'articolo 21 della presente Convenzione;

Corrispettivo di Disponibilità indica il corrispettivo da corrispondere all'Affidatario a fronte dell'effettiva erogazione dei servizi (energia termica, frigorifera e elettrica) sulla base di standard quantitativi e qualitativi stabiliti nel Convenzione e nel Capitolato speciale prescrizioni generali;

Corrispettivo per la manutenzione della centrale termica indica il corrispettivo da corrispondere all'Affidatario per la manutenzione e gestione della centrale termica/frigorifera in detenzione dell'Affidatario ai sensi della presente Convenzione e del Capitolato speciale prescrizioni generali;

Cronoprogramma è parte integrante del Progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento. Ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento contiene l'indicazione dei tempi necessari per la progettazione e la realizzazione dell'Opera fino al Collaudo, ivi compresi i tempi previsti per l'ottenimento delle Autorizzazioni, preordinate alla corretta e compiuta realizzazione dell'Opera e alla regolare prestazione dei Servizi;

Detenzione indica il mantenimento a favore dell'Affidatario della disponibilità delle aree specificatamente indicate nella Convenzione al fine di adempiere agli obblighi del PPP per il tempo necessario e senza che ciò comporti l'acquisto di alcun diritto reale sulle medesime che restano di proprietà del Committente;

Direttore dei Lavori indica il soggetto incaricato dal Committente per lo svolgimento delle attività di Direzione dei lavori e di seguire la realizzazione dell'Opera affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte, in conformità del Progetto esecutivo e della presente Convenzione;

Direzione dei Lavori indica l'ufficio individuato dal Committente e preposto alla direzione e al controllo tecnico- contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'Opera, nel rispetto delle condizioni contrattuali previste nella presente Convenzione;

Disponibilità dell'Opera indica la gestione funzionale dell'Opera nel rispetto

degli standard qualitativi e quantitativi stabiliti nel Capitolato speciale prescrizioni generali e nella presente Convenzione;

Documentazione di Gara indica, congiuntamente, i documenti relativi alla gara e così denominati Bando e disciplinare di gara;

Documentazione Progettuale indica il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo;

Documenti Contrattuali indica i documenti elencati all'Allegato I della presente Convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DSCR (Debt Service Cover Ratio) indica il rapporto tra (i) l'importo del Flusso di Cassa Disponibile nei [*6/12*] mesi precedenti o, a seconda dei casi, successivi a ciascuna data di calcolo, e (ii) il servizio del debito per capitale e interessi risultante dal Piano Economico Finanziario per il medesimo periodo di [*6/12*] mesi;

Evento destabilizzante indica

a) ogni evento di Forza Maggiore che dia luogo a oneri aggiuntivi a carico dell'Affidatario;
b) ogni ritardo, superiore a 10 mesi, nella realizzazione delle opere che possa pregiudicare l'agibilità o ritardarne la messa in esercizio, dovuto a causa non imputabile all'Affidatario;
c) l'annullamento giurisdizionale e/o la revoca delle necessarie autorizzazioni per causa non imputabile all'Affidatario;
d) venir meno dei presupposti per l'ottenimento della defiscalizzazione del gas legata al riconoscimento della distribuzione del vettore termico attraverso la rete di teleriscaldamento.

Equilibrio Economico-Finanziario indica l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della gestione dell'Opera, determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano Economico-Finanziario, come aggiornato a seguito di procedura di revisione ai sensi della presente Convenzione, e rappresentato dai valori degli Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico-Finanziario;

Evento favorevole indica

a) qualsivoglia evento che comporti la riduzione dei costi a carico dell'Affidatario rispetto a quanto previsto nel PEF offerto in gara ivi comprese eventuali varianti approvate dal Committente che comportino una riduzione nei costi di costruzione rispetto a quanto previsto nel PEF offerto in gara;
b) ogni evento che comporti il miglioramento dei parametri economico finanziari, fatto salvo il tasso di interesse passivo per i finanziamenti assunto nel PEF di offerta che rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del PPP.
c) modifica (in senso favorevole per l'Affidatario) del regime delle accise applicate alla materia prima (gas) rispetto a quello vigente al momento dell'indizione della gara;
d) modifica (in senso favorevole per l'Affidatario) delle condizioni di defiscalizzazione vigenti al momento dell'indizione della gara;
e) modifica (in senso favorevole per l'Affidatario) delle condizioni che determinano un miglior regime (rispetto a quello vigente al momento dell'indizione della gara) di defiscalizzazione del gas legata al riconoscimento della distribuzione del vettore termico attraverso la rete di teleriscaldamento.

Errore o Omissione di Progettazione dell'Affidatario indica l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata ed erronea identificazione della normativa

tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali;

Fase di Costruzione: individua il periodo intercorrente fra l'avvio dei lavori decorrente dalla data del verbale di Consegna dei lavori e la certificazione di ultimazione dei lavori;

Fase di Gestione: individua il periodo intercorrente fra l'avvio della gestione come sopra definito e la scadenza della Concessione;

Fase di Progettazione: individua il periodo intercorrente fra la data di sottoscrizione della Convenzione e l'avvio della Fase di Costruzione;

Finanziatori indica gli istituti di credito che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il Contratto di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi della Società di Progetto, inclusi i titolari di titoli emessi ai sensi dell'art. 157 del Codice, ai fini della realizzazione dell'Opera, nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo;

Flusso di Cassa Disponibile indica, in ogni periodo della fase di gestione (per esempio, ad ogni data di calcolo successiva alla data di completamento dell'Opera) la differenza tra (i) i ricavi di progetto incassati o da incassare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi di eventuale contribuzione pubblica o Corrispettivi in conto gestione e (ii) i costi operativi pagati o da pagare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi delle imposte dovute dall'Affidatario (ad eccezione dell'IVA);

Forza Maggiore indica ogni atto o fatto imprevisto e imprevedibile che la Parte che la invoca non avrebbe potuto prevedere né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della presente Convenzione.

A titolo meramente esemplificativo e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso fortuito eventi quali:

a) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano il Committente, l'Affidatario, ovvero l'affidatario di lavori o servizi oggetto della presente Convenzione;
b) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;
c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
d) fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
e) epidemie e contagi;
f) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Committente, all'Affidatario o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto della presente Convenzione;
g) impossibilità, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione dell'intervento;
h) ritrovamento di reperti archeologici;
i) atti o fatti posti in essere da terzi;
j) ogni norma di legge o regolamento sopravvenuta dopo la data della presente Convenzione che:
    (1) incida in maniera pregiudizievole sui termini e sulle condizioni per la

costruzione delle opere, sulla loro gestione economica e funzionalità;

(2) renda necessarie varianti;

(3) introduca modifiche ai principi contabili comunemente adottati alla data della presente Convenzione o istituisca un nuovo regime di ammortamento degli investimenti effettuati in relazione al Progetto;

Indicatori di Equilibrio indica il DSCR, LLCR e il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) dell'azionista e TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'azionista rappresentativi dell'Equilibrio Economico-Finanziario del PPP;

Indice FOI ISTAT indica l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi;

Legge indica la legislazione vigente nel corso di validità della presente Convenzione;

LLCR (***Long Life Cover Ratio***) indica, con riferimento a ciascuna data di calcolo, il rapporto tra (i) il valore attuale netto del Flusso di Cassa Disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento risultante da Piano Economico Finanziario, applicando un tasso di sconto pari al tasso di interesse di tale finanziamento, e (ii) la somma degli importi erogati e non rimborsati del finanziamento alla stessa data di calcolo;

Manutenzione extracanone indica tutti gli interventi finalizzati all'eliminazione di anomalie necessarie alla corretta funzionalità degli impianti oggetto di PPP, non contrattualmente previsti e richiesti dal Committente nel corso del medesimo PPP.

Messa in Esercizio indica la data dell'effettivo inizio dell'erogazione dei Servizi, come risultante da atto formale del Committente a seguito di comunicazione dell'Affidatario;

Offerta indica l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'Affidatario in fase di gara, in conformità alla Documentazione di Gara, sulla base della quale è stata aggiudicata il presente PPP;

Opera indica l'impianto di trigenerazione risultante dall'insieme di lavori oggetto della Documentazione Progettuale approvato dal Committente;

Overhaul indica la revisione complessiva e la verifica approfondita del cogeneratore secondo le previsioni del Libretto di uso e manutenzione, rilasciato dalla casa costruttrice in riferimento alle ore di funzionamento complessive; per il dettaglio si veda capitolato speciale prescrizioni generali.

Parte/i indica il Committente o/e l'Affidatario unitamente considerati;

Partenariato pubblico privato (PPP) indica il rapporto tra Committente e Affidatario come regolato dalla presente Convenzione;

Periodo di preammortamento indica il lasso di tempo intercorrente tra la data di stipula della Convenzione e la data di avvio della gestione dell'impianto di trigenerazione. In tale lasso di tempo l'Affidatario dovrà fornire al Committente tutta l'energia termica necessaria alla copertura dei fabbisogni dell'Ospedale Maggiore a prezzi offerti in sede di gara e alle condizioni di cui alla presente convenzione e agli altri elaborati di progetto posti a base di gara.

Periodo a regime indica il periodo decorrente dall'avvio della gestione dell'impianto di trigenerazione (si veda la definizione di avvio della gestione).

Piano delle manutenzioni indica il documento predisposto dall'Affidatario, il quale contiene l'indicazione delle attività manutentive dell'impianto di trigenerazione, piano che comprenderà anche le schede di manutenzione della centrale termica/frigorifera poste a base di gara.

Piano Economico-Finanziario **(PEF)** indica l'elaborato elettronico, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico e Finanziario degli investimenti e della connessa gestione dell'Opera per l'arco temporale di durata del PPP, asseverato da [•], allegato alla Convenzione sub allegato [•], comprendente la relativa relazione illustrativa nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni;

Progetto Definitivo indica il progetto di cui all'art. 23 comma 7 del Codice e di cui agli articoli da 24 a 32 del Regolamento, che l'Affidatario è tenuto a predisporre;

Progetto Esecutivo indica il progetto di cui all'articolo 23 comma 8 del Codice e di cui articoli da 33 a 43 del Regolamento, che l'Affidatario è tenuto a predisporre;

Regolamento indica il regolamento di attuazione del Codice di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. per quanto vigente alla data di pubblicazione della Documentazione di gara ;

Responsabile del Procedimento indica il responsabile unico del procedimento (RUP), nominato dal Committente, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi delle disposizioni del Codice e del Regolamento;

Responsabile della Gestione indica il Direttore dell'esecuzione, che può essere una figura diversa dal Responsabile del Procedimento, preposto al controllo sulla regolare esecuzione del contratto in fase di gestione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall'esecutore in conformità dei documenti contrattuali;

Responsabile per la Sicurezza indica il soggetto individuato dal Committente e incaricato dei compiti, funzioni e responsabilità di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., nonché di quelli previsti dai regolamenti di attuazione dello stesso decreto, ancorché emanati successivamente alla stipula della presente Convenzione;

Società di Progetto *indica* **[***indicare la denominazione precisa***]**, è partecipata dai soggetti **[•**indicare la denominazione precisa**]** e costituita ai sensi dell'articolo 184 del Codice, e subentra all'aggiudicatario, acquisendo a titolo originario, la posizione di Affidatario;

Solidità Patrimoniale indica l'attitudine dell'impresa di far fronte agli impegni di pagamento, nel medio-lungo periodo. Nella pratica ciò si traduce nella capacità di sostenere le esigenze finanziarie generate dalla gestione corrente ma, soprattutto, di fare investimenti nel rispetto dell'equilibrio patrimoniale. Per il calcolo dell'indice di solidità patrimoniale si farà riferimento alla Delibera CIPE n. 30 del 19 luglio 2013 pubblicata sulla GU n. 297/2013;

Spese Tecniche indica le spese relative alla progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo;

TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'Azionista indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati agli azionisti, così come individuato

nel Piano Economico Finanziario;

TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati al Progetto, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;

Valore Contrattuale Annuo di Servizi indica il valore annuale associato a ciascun servizio;

VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto indica, in termini monetari, il valore creato o disperso dal progetto nell'arco del periodo della Concessione;

VAN* (Valore Attuale Netto) *degli Azionisti indica, in termini monetari, il valore creato o disperso dall'investimento effettuato dagli azionisti nell'arco del periodo della Concessione;

Variante/i indica la/e Variante/i al progetto e/o in corso d'opera e altre eventuali diverse varianti o modifiche richieste dal Committente e/o dall'Affidatario, ai sensi di quanto previsto degli articoli 14.3 e 15.3 della presente Convenzione.